SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 maggio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 258.

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» per l'anno 1996 . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani residenti all'estero per l'anno 1996. Pag. 23

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1996.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione della basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto. (Ordinanza n. 2436) . . . . Pag. 25

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1996.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995 recante disciplina degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 2437) . . . . Pag. 27

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL . . . . Pag. 28

Testo dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», sottoscritto il 30 aprile 1996 . . . . Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 febbraio 1996.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1996. Pag. 32

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 6 maggio 1996.

Revoca della autorizzazione alla concessione del mutuo relativo al progetto «s.p. 13 Pelosa» - Amministrazione provinciale di Padova . . . . Pag. 33

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 7 maggio 1996.

Rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1996 . . . . Pag. 34

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 28 febbraio 1996.

Attribuzione di funzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Paolo Mengozzi . . . . Pag. 34

DECRETO 24 aprile 1996.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per l'anno 1995. . . . . Pag. 35

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 aprile 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale, in Melito Porto Salvo . . . . Pag. 35

DECRETO 6 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Saturno, in Asti. Pag. 36

DECRETO 6 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Valle Bormida a r.l., in Monastero Bormida . . . . Pag. 36

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 7 maggio 1996, n. **DAS/6174/1/VOL/154.**

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 1996. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)* . . . . Pag. 37

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 27 marzo 1996, n. **2.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni applicative. Regolamento CEE n. 2358/71. Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta conto il terrorismo, il traffico illegale internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992. Pag. 45

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a r.l.», in Ravenna . . . . Pag. 45

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Intestazione della concessione mineraria per feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia», in Tremenico. Pag. 45

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 45

Cambi di riferimento del 14 maggio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 45

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1996 . . . . Pag. 46

Banca d'Italia: Situazione al 29 febbraio 1996 Pag. 48

Ministero dell'interno: Conferimento di onorificenze al valor civile . . . . Pag. 50

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano IOPIDINE - soluzione oftalmica. Pag. 50

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata ISORAM. Pag. 50

Commissione nazionale per le società e la borsa: Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Italgas S.p.a., Frette S.p.a., Simint S.p.a. e Finarte S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96004182 del 9 maggio 1996). . . . . Pag. 51

Università di Bergamo: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 51

Università di Torino:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 51

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 52

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995). Pag. 52

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 258.

Recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e della direttiva 93/46/CEE di modifica della direttiva 92/109/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 26 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/109/CEE, del Consiglio del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, della citata legge n. 146 del 1994;

Vista la direttiva 93/46/CEE, della Commissione del 22 giugno 1993, che sostituisce e modifica gli allegati alla citata direttiva 92/109/CEE;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3677/90, del Consiglio del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, n. 900/92, del Consiglio del 31 marzo 1992, che modifica il citato regolamento n. 3677/90, e n. 3769/92, della Commissione del 21 dicembre 1992, concernente l'esecuzione e la modificazione del citato regolameno n. 3677/90;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1996;

Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'interno, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'art. 17 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.

Art. 2.

1. L'art. 70 del testo unico sugli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).* — *1.* Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli "operatori", i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-*bis*, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-*bis* del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.».

Art. 3.

1. Al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

ALLEGATO I

SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Efedrina		2939 40 10
Ergometrina		2939 60 10
Ergotamina		2939 60 30
Acido lisergico		2939 60 50
1-Fenil-2-propanone	Fenilacetone	2914 30 10
Pseudoefedrina		2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 29 50
3,4-Metilenodiossifenil 2-propanone		2932 90 77
Isosafrolo (cis + trans)		2932 90 73
Piperonale		2932 90 75
Safrolo		2932 90 71

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Anidride acetica		2915 24 00
Acido antranilico		2922 49 50
Acido fenilacetico		2916 33 00
Piperidina		2933 39 30

I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC
Acetone (*)		2914 11 00
Etere etilico (*)	Ossido di dietile	2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*)	Butanone	2914 12 00
Toluena (*)		2902 30 10(90)
Permanganato di potassio (*)		2841 60 10
Acido solforico		2807 00 10
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00

(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria, tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI

È operatore una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate.

ALLEGATO III

DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA

1.1. I documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata e l'appartenenza alla categoria;

- il quantitativo ed il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo ed il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nella categoria 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;

- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario.

1.2. La documentazione deve comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze.

2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2, sono escluse le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli sottoindicati:

Sostanza	Valore soglia
Anidride acetica	20 litri
Acido antranilico e i suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e i suoi sali	1 kg
Piperidina e i suoi sali	0,5 kg

3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al punto 1.

5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti.

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 26 così recita:

«Art. 26 *(Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;

d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope».

— L'art. 2, comma 1, lettera *h*), della medesima legge così recita: «*h)* i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega».

— La direttiva 92/109/CEE è pubblicata in GUCE n. L 370 del 19 febbraio 1992.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994. L'art. 6, comma 1, così recita: «1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge».

— La direttiva 93/46/CEE è pubblicata in GUCE n. 159 del 1° luglio 1993.

— Il regolamento (CEE) n. 3677/90 è pubblicato in GUCE n. L 357 del 20 dicembre 1990.

— Il regolamento (CEE) n. 900/92 è pubblicato in GUCE n. L 48 del 22 giugno 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 3769/92 è pubblicato in GUCE n. L 383 del 29 dicembre 1992.

Nota all'art. 1:

— Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, reca il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. L'art. 17, comma 7, così recitava: «7. L'autorizzazione prevista nel comma 1 è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma 2 dell'art. 70. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6».

Note all'art. 2:

— Per il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, vedi nota all'art. 1. L'art. 70 così recitava: «Art. 70 *(Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope).* — 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Fermo il disposto di cui all'art. 17, comma 7, chiunque intenda produrre, commerciare, esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonché le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

4. Chiunque produce, nonché commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui al comma 7 dell'art. 17 è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazione a svolgere le attività indicate nel comma 2.

5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno».

— L'art. 17, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del medesimo decreto così recita: «1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare, impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'art. 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

(Omissis).

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.

5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa».

— Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del citato D.P.R. n. 309/1990, così recitano:

«Art. 18 *(Comunicazione dei decreti di autorizzazione).* — 1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga».

«Art. 19 *(Requisiti soggettivi per l'autorizzazione).* — 1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'art. 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo od in qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o depositi è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.

5. Tuttavia, nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico».

«Art. 20 *(Rinnovo delle autorizzazioni)*. — 1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati».

«Art. 21 *(Revoca e sospensione dell'autorizzazione)*. — 1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di finanza.

5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

«Art. 22 *(Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate)*. — 1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'art. 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione».

«Art. 23 *(Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — 1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'art. 24.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'art. 25.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale».

«Art. 24 *(Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite)*. — 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'art. 23 sono poste a disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi, provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali».

«Art. 25 *(Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità)*. — 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità».

— Per il regolamento (CEE) n. 3677/90 vedi note alle premesse. L'art. 2-*bis* paragrafo 2, così recita: «2. Gli operatori, eccetto gli spedizionieri doganali, i depositari e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, operanti nei settori dell'importazione, esportazione o transito di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 o nel settore dell'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.

Tuttavia questo obbligo non riguarda gli operatori nei settori dell'esportazione di piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella categoria 3 o dell'esportazione di miscugli contenenti sostanze classificate figuranti nella categoria 3, identificati a tale scopo».

Gli articoli 4, 5 e 5-*bis* del medesimo regolamento così recitano:

«Art. 4 *(Autorizzazione di esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato)*. — 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato è subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione di esportazione rilasciata, per ciascuna operazione, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le richieste di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'esportatore e dell'importatore nel paese terzo e nome e indirizzo di altri eventuali operatori che prendono parte alle operazioni di esportazione o alla spedizione, nonché del destinatario finale,

- nome della sostanza classificata, come indicato nella categoria 1 dell'allegato,

- quantitativo e peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, quantitativo e peso del miscuglio nonché quantitativo e peso o percentuale della o delle sostanze menzionate nell'allegato contenute nel miscuglio,

- dati relativi al trasporto, in particolare la data prevista di invio, il modo di trasporto, la designazione dell'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la dichiarazione in dogana e, nella misura in cui tali dati siano disponibili in questa fase, l'identificazione del mezzo di trasporto, l'itinerario, il previsto punto di uscita dal territorio doganale della Comunità e quello di entrata nel paese importatore.

Nei casi di cui al paragrafo 10, alla richiesta deve essere allegata una copia dell'autorizzazione di importazione rilasciata dal paese di destinazione.

3. La decisione in merito alla richiesta in oggetto è presa entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui il fascicolo è ritenuto ultimato dall'autorità competente. Tale termine è prorogato qualora, nei casi di cui al paragrafo 10, le autorità debbano compiere ulteriori indagini per accertarsi che l'importazione delle sostanze sia stata debitamente autorizzata.

4. Fatta salva l'eventuale attuazione di misure tecniche di tipo repressivo, l'autorizzazione di esportazione di cui al paragrafo 1 è rifiutata qualora:

a) esistano ragionevoli motivi di sospetto che le informazioni fornite in ottemperanza agli obblighi di cui al paragrafo 2 siano false o inesatte;

b) nei casi di cui al paragrafo 10, sia dimostrato che l'importazione delle sostanze classificate non è stata debitamente autorizzata dalle autorità competenti del paese di destinazione;

c) esistano ragionevoli motivi di sospetto che tali sostanze siano destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

5. Qualora nella richiesta di cui al paragrafo 2 non siano state fornite le informazioni sull'itinerario e sul mezzo di trasporto, l'autorizzazione di esportazione precisa che l'operatore deve comunicare tali informazioni alle dogane o a un'altra autorità competente, presso il punto di uscita dal territorio doganale della Comunità, prima che abbia effettivamente inizio la spedizione. In tal caso l'autorizzazione di esportazione deve essere corredata, al momento del rilascio, di annotazioni al riguardo.

6. In ogni caso, l'autorizzazione di esportazione deve essere presentata alle autorità doganali per essere esaminata al momento del deposito della dichiarazione di esportazione in dogana.

Un esemplare dell'autorizzazione accompagna inoltre la spedizione fino all'ufficio doganale presso il punto di uscita delle sostanze classificate dal territorio doganale della Comunità. Tale ufficio completa, se del caso, l'autorizzazione, aggiungendo le informazioni di cui al paragrafo 5 e qualsiasi altra informazione giudicata necessaria ed appone la propria stampigliatura sulla copia dell'autorizzazione prima di restituirla all'autorità che l'ha rilasciata.

7. Il rilascio di un'autorizzazione di esportazione non esonera il titolare dalla responsabilità amministrativa o di altro genere.

8. L'autorizzazione di esportazione può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti qualora vi siano fondati motivi per ritenere che possa verificarsi una diversione delle sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

9. Per quanto riguarda le richieste di notifica anteriori all'esportazione, inviate alla Comunità da un paese terzo a norma dell'art. 12, paragrafo 10 della convenzione delle Nazioni Unite:

a) la Commissione comunica immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri le richieste di questo tipo ricevute;

b) le autorità competenti dello Stato membro interessato, prima di qualsivoglia esportazione di sostanze classificate verso il paese richiedente, forniscono le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti di tale paese. Copia della risposta è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri;

c) l'autorità che fornisce tali informazioni chiede che l'autorità del paese terzo che la riceve assicuri la natura riservata di qualsiasi segreto economico, industriale, commerciale o professionale o di procedimento commerciale ivi contenuto.

10. Nell'ipotesi di un accordo tra la Comunità e un paese terzo, in virtù del quale non sono autorizzate le esportazioni in questo paese, a meno che le autorità competenti del paese stesso non abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per le sostanze in questione:

a) la Commissione comunica alle autorità competenti degli Stati membri il nome e l'indirizzo dell'autorità competente del paese terzo nonché qualsiasi informazione di carattere operativo ottenuta da tale paese;

b) le autorità competenti degli Stati membri si accertano che ogni importazione sia stata debitamente autorizzata chiedendo, se del caso, conferma alle autorità di cui alla lettera *a)*».

«Art. 5 *(Condizioni specifiche per l'esportazione. - Sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato).* — 1. L'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette, *mutatis mutandis*, alle disposizioni dell'art. 4, quando si constati che sono destinate, direttamente o indirettamente, a un paese terzo che si riconosce essere coinvolto nella fabbricazione illecita degli stupefacenti o delle sostanze psicotrope a partire dalle precitate sostanze classificate. Il suddetto riconoscimento può aver luogo in particolare sulla base della richiesta circostanziata presentata alla Commissione dal Paese terzo in questione.

Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili anche in tutti i casi in cui un'autorizzazione individuale aperta non possa essere rilasciata ai sensi del paragrafo 3.

3. In tutti gli altri casi, l'esportazione di sostanze classificate figuranti nella categoria 2 può, su richiesta degli operatori interessati, essere autorizzata globalmente mediante il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. Per deciderne il rilascio, si considerano la competenza e l'integrità del richiedente nonché la natura, il volume e la struttura della sua attività per quanto riguarda dette sostanze. In tali casi, il titolare dell'autorizzazione deve menzionare nella dichiarazione di esportazione in dogana un riferimento all'autorizzazione.

Il titolare di tale autorizzazione presenta relazioni di carattere globale, nella forma stabilita dall'autorità competente, sulle esportazioni effettuate in base all'autorizzazione.

L'autorizzazione individuale aperta può essere sospesa o revocata se esistono fondati motivi per ritenere che il titolare non sia più in possesso dei requisiti di idoneità e rispettabilità necessari per essere titolare dell'autorizzazione o che non siano più soddisfatte le condizioni che ne hanno consentito il rilascio».

«Art. 5-*bis* *(Condizioni specifiche per l'esportazione - Sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato).* — 1. In tutti i casi in cui l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato è destinata, direttamente o indirettamente, ad un paese terzo:

a) con cui la Comunità abbia concluso un accordo secondo cui l'esportazione dalla Comunità in detto paese può essere autorizzata solo a condizione che le autorità competenti del paese abbiano rilasciato un'autorizzazione di importazione per la spedizione in questione, o,

b) che sia stato riconosciuto come un paese coinvolto nella fabbricazione illecita di eroina o di cocaina nel suo territorio o quale paese sensibile per quanto riguarda la possibile diversione di dette sostanze,

detta esportazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata, in conformità dei paragrafi 2 e 3, dalle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione di esportazione in dogana in conformità delle disposizioni in vigore.

2. Le disposizioni dell'art. 4 sono applicabili *mutatis mutandis* alle esportazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1 in tutti i casi in cui accordi specifici conclusi con i paesi interessati prevedano il rilascio di autorizzazione di esportazione per ogni operazione. Le stesse norme sono applicabili anche qualora un'autorizzazioneindividuale aperta non possa essere rilasciata in applicazione del paragrafo 3.

3. Se le circostanze lo giustificano, l'esportazione delle sostanze classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato può essere autorizzata globalmente con il rilascio di un'autorizzazione individuale aperta. La decisione di rilasciare, sospendere o revocare tali autorizzazioni viene presa ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, *mutatis mutandis*.

Inoltre il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, a fini di controllo, all'obbligo per il titolare di tenere a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro esportatore, se del caso e per ogni esportazione, l'autorizzazione di importazione rilasciata dalle autorità del paese terzo. In caso di dubbi le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono contattare le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione d'importazione».

— Il titolo V del D.P.R. n. 309/1990 reca norme sull'importazione, esportazione e transito delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Gli articoli 6, 7 e 8 così recitano:

«Art. 6 *(Modalità della vigilanza)* — 1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'art. 29.

4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite».

«Art. 7 *(Obbligo di esibizione di documenti)*. — 1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope».

«Art. 8 *(Opposizione alle ispezioni. Sanzioni)*. — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'art. 6;

b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'art. 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'art. 7».

— L'art. 35, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 309/1990, così recita:

«3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità».

96G0273

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge n. 143/1992;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

È conferita la decorazione «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

Bodria Giuseppe - Cogne S.p.a. - Aosta;

Felappi Angelo - Cogne S.p.a. - Aosta;

Menzio Agostino - Banca Mediocredito S.p.a. - Aosta;

Pellegrino Cesare - Banca di credito cooperativo di Saint Christophe S.c. a r.l. - Saint Christophe;

Abrate Mario - Michelin S.p.a. - Cuneo;

Aloi Teresina - Ferrero S.p.a. - Alba;

Ambrogio Alessandro - TT ATM - Torino;

Bagnasacco Luigi Giovanni - SAI S.p.a. - Torino;

Bardone Oscar - Fiatavio S.p.a. - Torino;

Bencini Benito - Roberto Legnazzi S.p.a. - Valenza;

Benedicti Vitale - Credito italiano S.p.a. - Milano;

Bianchi Domenico - Sarpom S.p.a. - San Martino di Trecate;

Bisi Mauro - Iveco S.p.a. - Torino;

Boccardo Antonio - Somecat S.p.a. - Pianezza;

Bosia Giovanni Battista - Beloit Italia S.p.a. - Pinerolo;

Botto Giuseppe - Sanpaolo S.p.a. - Torino;

Bovero Piero Ignazio - Enel S.p.a. - Torino;

Brossa Dalma - Ferrero S.p.a. - Pino Torinese;

Calleri Paolo - Fiat Se.P.In. S.p.a. - Torino;

Camerano Franco - Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. - Torino;

Campanile Luigi - Teksid S.p.a. - Torino;

Capozza Pasqualina - G.F.T. S.p.a. - Torino;

Capra Guglielmo - Fiat S.p.a. - Torino;

Cardone Lorenzo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Cavaliere Francesco - Cooperativa produttori latte - Carmagnola;

Cellerino Roberto - Commerciale Lombarda S.r.l. - Casale Monferrato;

Cerrato Tommaso - Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. - Torino;

Colombano Bartolomeo - Ferrero S.p.a. - Pino Torinese;

Comollo Virgilio - Alenia S.p.a. - Torino;

Corbella Enrico - Enel S.p.a. - Torino;

Costantino Michele - Fiat Auto S.p.a. - Torino;

Del Tufo Giorgina - Ferrero S.p.a. - Alba;

Demichelis Giorgio - Fiat ferroviaria S.p.a. - Savigliano;

Diano Armando - Ferrero S.p.a. - Alba;

Faggion Pier Giorgio - Alpitour italiana S.p.a. - Cuneo;

Fantoni Paolo - Fiat S.p.a. - Torino;

Fava Sergio - Fiatgeva S.p.a. - Torino;

Favro Adelio - Fiat ferroviaria S.p.a. - Savigliano;

Ferrero Giuseppina - Michelin S.p.a. - Torino;

Finotello Gianfranco - Iveco S.p.a. - Torino;

Forno Armando - Banca C.R. Asti S.p.a. - Asti;

Francone Giuseppe - Ferrero S.p.a. - Alba;

Goffi Italo - Miroglio tessile S.p.a. - Alba;

Grand Rosa - Fiatsagi S.r.l. - Torino;

Graziola Franco - Officine Gaudino S.p.a. - Cossato;

Guglielmino Michele - AR-CO Bruciatori S.r.l. - Collegno;

Idrame Giovanni Battista - Aluteck S.p.a. - Borgaretto di Beinasco;

Iulita Giovanni - Siai Marchetti - Vergiate;

Lavagna Luciano - Ferrero S.p.a. - Alba;

Lorena Roberto - Banca popolare di Novara - Novara;

Maina Guido - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Maio Mariano - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Marchisio Giovanni - Italdesign S.p.a. - Moncalieri;

Mattio Piero - Industrie Pininfarina S.p.a. - Torino;

Mina Giacinto - Michelin S.p.a. - Torino;

Minola Lucia - F.A. Petroli S.p.a. - San Martino di Trecate;

Motta Felice - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Torino;

Navone Mario - UTS S.p.a. - Torino;

Nicolini Ugo - Trabaldo Paletta lanificio - Trivero;

Omedè Giuseppe - Comau S.p.a. - Grugliasco;

Pastore Pier Nicola - Fiatavio S.p.a. - Torino;

Penna Giuseppe - Società Reale mutua di assicurazioni - Torino;

Peretti Francesco - Annibale Vitrie S.p.a. - Racconigi;

Porceddu Damiano - Emilio Picollo S.r.l. - Novi Ligure;

Pozzaglio Giuseppe - Mario Barberis S.p.a. - Alba;

Pozzi Roberto - Lanificio f.lli Cerruti S.p.a. - Biella;

Quaglia Giuseppe - Ferrero S.p.a. - Alba;

Riganti Roberto - Banca C.R.T. S.p.a. - Torino;

Rima Alberto - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Rolando Flavio - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Ronchi Sergio - Enel S.p.a. - Torino;

Salvatore Luigina - Sacma acciai S.p.a. - Torino;

Santellani Grazia - Telecom Italia S.p.a. - Torino;

Scarafiotti Claudina - V.A.S.A.S. - Chivasso;

Sibilla Pier Franco - Gruppo Bongioanni S.p.a. - Fossano;

Simone Mario - Mosca S.p.a. - Biella;

Treno Mario - Pettinatura italiana S.p.a. - Vigliano Biellese;

Ubezio Angelo - Enel S.p.a. - Torino;

Ugo Severino - Azienda acquedotto municipale - Torino;

Vai Umberto - Telecom Italia S.p.a. - Torino;

Vallò Giovanni - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Vannone Angelo - Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea;

Ventura Rosanna - Ferrero S.p.a. - Alba (Cuneo);

Verda Carlo - Fondazione Piera, Piero e Giovanni Ferrero - Alba;

Vigna Mario - Fiat auto S.p.a. - Torino;

Vola Giovanna - Ferrero S.p.a. - Pino Torinese;

Accardo Girolamo - Federchimica - Milano;

Adamuccio Giuseppe - Ferrovie nord S.p.a. - Milano;

Bacchi Angiolino - Banca nazionale dell'agricoltura - Milano;

Balboni Primo - Enichem Polimeri S.p.a. - Mantova;

Baldi Domenico - A.T.M. - Milano;

Banfi Enrica - Intersind - Milano;

Barozzi Angelo - Masoneilan S.p.a. - Milano;

Bedeschi Aldo - FF.SS. - Cremona;

Benazzoli Tullio - A.S.M. - Brescia;

Benviolandi Angelo - Azienda agricola Livelli Rossi - Cappella Cantone;

Bergamo Francesco - Didone S.r.l. - Bollate;

Bersanetti Grevino - G. Cozzi di A. e C. S.n.c. - Nerviano;

Bertolino Pietro - Finncell S.r.l. - Milano;

Biella Mario - ABB S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Bifulco Paolo - Akzo Nobel S.p.a. - Cesano Boscone;

Biscardi Agostino - Agrati S.p.a. - Veduggio con Colzano;

Blini Giuseppe - Siai Marchetti S.r.l. - Sesto Calende;

Boscaglia Giancarlo - L. Leali S.p.a. - Odolo;

Bottosso Rina - Electrolux S.p.a. - Solaro;

Brambilla Giorgio - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Cabrini Luigi Antonio - La Rinascente S.p.a. - Rozzano;

Calvi Pierlucio - O.Me.Fa S.p.a. - Albino;

Cambule Giuseppe - AEM S.p.a. - Milano;

Capelli Giacomo - Dalmine Tecnotraining S.r.l. - Dalmine;

Cardani Mario - Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Carozzi Innocente - Agrati S.p.a. - Veduggio con Colzano;

Casartelli Angelo - Grafiche Dotti S.a.s. - Cernobbio;

Casolo Carlo - Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Cassi Carlo - Zyma S.p.a. - Saronno;

Cattaneo Anselmo - Litostampa istituto grafico S.p.a. - Gorle;

Cattaneo Bruno - Moplast - Arosio;

Cavaldonati Arnaldo Enrico - Foster Wheeler italiana S.p.a. - Corsico;

Cavalleri Emilio - Farmaceutici dott. Ciccarelli S.p.a. - Milano;

Cini Cesare - Iveco Aifo S.p.a. - Pregnana Milanese;

Cocco Domenico - Nestlé italiana S.p.a. - Milano;

Coldesina Gianangelo - F.A. Petroli S.p.a. - Milano;

Collini Ida - Scelfer Inox S.r.l. - Crema;

Colombo Davide - Telecom Italia S.p.a. - Milano;

Colombo Gianpietro - Cisl - Busto Arsizio;

Colori Gian Franco - Klüber Lubrification Italia S.r.l. - S. Giuliano Milanese;

Corrada Marcello - ABB Sae Sadelmi S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Corsi Paolo - I.B.M. Semea S.p.a. - Segrate;

Crabbia Franco - Tecnimont S.p.a. - Milano;

Davy Pierstefano - AMC Italia S.p.a. - Rozzano;

Dessy Willy - Bellei S.p.a. - Mantova;

Elisi Fernando - A.P.M. S.p.a. - Milano;

Falchi Mario - Cretti marmi graniti S.r.l. - Pianico;

Fanciulli Egidio - Consulting Marine Contractor - Milano;

Favilla Emilio Mario - Fiat auto S.p.a. - Arese;

Favini Privato - Azienda agricola f.lli Manzoni - Spino d'Adda;

Federici Alippio Mario - G. Bozzetto S.p.a. - Bergamo;

Ferguglia Luisa - Metaltex Italia S.p.a. - Maslianico;

Ferrario Bruno - Saes Getters S.p.a. - Milano;

Florian Luigi - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Milano;

Forte Giuseppe - Federchimica - Milano;

Frigerio Carlotta - Mectex S.p.a. - Erba;

Frigerio Demetrio - S.A.A. S.r.l. - Lecco;

Frigerio Federico - Stamperia G. Carcano S.p.a. - Albese con Cassano;

Fumagalli Giovanni - Domino S.p.a. - Como;

Fumagalli Giuseppe Andrea - Ercole Marelli e C. S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Galli Livio Andrea - Lazzaroni e C. S.p.a. - Saronno;

Gardellin Bruno - Siemens S.p.a. - Milano;

Gatti Francesca - Grafiche editoriali padane S.p.a. - Cremona;

Ghisetti Adriano - Contimpianti S.p.a. - Gazzaniga;

Giambone Mario - Olivetti & C. S.p.a. - Ivrea;

Gionchetta Mario - F.lli Zibetti S.p.a. - Gallarate;

Giorgi Giorgio - Mannesmann Hartmann & Braun Italia S.p.a. - Milano;

Girardelli Maurizio - Brambati S.p.a. - Codevilla;

Gorini Pietro - O.L.M. S.p.a. - Officine meccaniche - Castelverde;

Granata Giuseppe - Generale derrate alimentari S.p.a. - Limito;

Gualdi Giacomo - Ventomatic Italia - Valbrembo;

Isnenghi Enrico - Firema trasporti S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Lanfranchi Rino Rinaldo - Trafilerie G. Brambilla S.p.a. - Calolziocorte;

Lavia Quintino - Unione del commercio e del turismo - Milano;

Laviano Vittorio - Credito italiano S.p.a. - Milano;

Leoni Serafino - Ronchetti e Porro S.a.s. - Cantù;

Liverani Giulio Cesare - Agip S.p.a. - San Donato Milanese;

Longatti Alberto - La Provincia S.p.a. - Como;

Longo Silverio - Fiat auto S.p.a. - Arese;

Lovati Gian Bruno - Manfredini e C. S.r.l. - Milano;

Mangiarotti Giovanni - O.L.M. S.p.a. - Castelverde;

Mantegazza Paolo - Demolli S.r.l. - Tavernerio;

Marchi Daniela - Kosmolux S.p.a. - Cerese di Virgilio;

Martinelli Giulio - Fermo Fossati 1871 S.r.l. - Tavernerio;

Meloni Celestino - Segraf S.r.l. - Nova Milanese;

Messina Nicola - Federchimica - Milano;

Monza Enrico - Ausimont S.p.a. - Spinetta Marengo;

Morelli Anna Maria - GF Sistemi avionici S.r.l. - Nerviano;

Morlacchi Giovanni - La Tipotecnica S.r.l. - San Vittore Olona;

Morra Angelo - Montedison divisione minerali e metalli S.p.a. - Milano;

Mosconi Pietro Paolo - SGS Thomson S.r.l. - Agrate Brianza;

Muraro Luciano - Firema trasporti S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Mutti Gioachino - Magrini Galileo S.p.a. - Bergamo;

Nicoli Alberto - Latteria sociale S.c. a r.l. - Calvenzano;

Novelli Eliana - Industria meccanica arcorese S.p.a. - Monza;

Oldani Emilio - Fiat auto S.p.a. - Arese;

Oldani Ludovica - Italtel S.p.a. - Milano;

Ongaro Gianluigi - Credito valtellinese S.c. a r.l. - Sondrio;

Orlando Fortunato - FF.SS. - Milano;

Paderni Giovanni - Fotocomposizione Pinelli S.r.l. - Milano;

Pagani Giulio - Banca di Legnano S.p.a. - Legnano;

Pancotti Santino - Agusta S.p.a. - Cascina Costa di Samarate;

Parolini Andrea - Somet S.p.a. - Colzate;

Pasquali Andrea Tonino - Electrolux S.p.a. - Solaro;

Percivalle Carlino - Siac S.r.l. - Pontirolo Nuovo;

Perrone Filippo - Dalmine tubi precisione S.r.l. - Costa Volpino;

Pirola Giuseppe - Banca regionale europea S.p.a. - Pavia;

Pizzirani Giuseppe - Fiar S.p.a. - Milano;

Poloni Piergiorgio Angelo - BTicino S.p.a. - Varese;

Porro Silvano - Gussmat S.r.l. - Milano;

Pozzi Mario - Tessitura Bassetti S.p.a. - Gallarate;

Previdi Giovanni Francesco - Azienda agricola Sangiacomo & Franchi - Villachiara;

Prevosti Adelaide - Enel S.p.a. - Milano;

Puppi Attilio - Magrini Galileo - Bergamo;

Razza Ignazio - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Milano;

Redaelli Antonio Maria - Fontana Luigi S.p.a. - Veduggio;

Resmini Ambrogio - Bragonzi S.p.a. - Lonate Pozzolo;

Robazza Angelo Giovanni - Lazzaroni - Saronno;

Rocchi Sergio - Spea - Milano;

Ronchi Adriano - I.B.M. S.p.a. - Segrate;

Roncoroni Italo - Stamperia di Camerlata S.p.a. - Como;

Rosati Roberto - Iveco S.p.a. - Brescia;

Rossi Claudio Bruno - La Rinascente S.p.a. - Rozzano;

Rossi Gianpietro - Zanussi Italia S.p.a. - Agrate Brianza;

Rossi Piergiorgio - Eurand International S.p.a. - Pessano con Bornago;

Roveda Luciano Cesarino - Italtel S.p.a. - Milano;

Salamini Giovanni Carlo - Bracco S.p.a. - Milano;

Salari Giuseppe - Tino Sana S.r.l. - Almenno San Bartolomeo;

Santi Carletto - Enel S.p.a. - Milano;

Savoldi Pietro - Iveco S.p.a. - Brescia;

Scotti Luciano - Donzelli marmi S.a.s. - Monza;

Secchi Mario - Mediofactoring S.p.a. - Milano;

Serafini Pietro Paolo - Fiat auto S.p.a. - Arese;

Silini Luigi - Tillmanns S.p.a. - Milano;

Taini Lidia - Iveco S.p.a. - Brescia;

Tanda Ottavio - M/A. Grendi e F.io S.p.a. - Opera;

Tansini Sergio Libero - Protti S.p.a. - Cornaredo;

Timpini Giulio - P. Beretta S.p.a. - Gardone Val Trompia;

Tommasi Ezio - Siegling Italia S.p.a. - Paderno Dugnano;

Trapletti Silvia - Siad S.p.a. - Bergamo;

Trombini Gianni - Iveco Aifo S.p.a. - Pregnana Milanese;

Turri Gian Domenico - Fiar S.p.a. - Milano;

Vanuzzo Luciano - ABB Sae Sadelmi S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Zambelli Federico - Consorzio agrario provinciale S.c. a r.l. - Mantova;

Zanardi Sanzio Alberto - Firema trasporti S.p.a. - Sesto San Giovanni;

Andreatta Renzo Angelo - Cassa centrale delle Casse rurali trentine S.p.a. - Trento;

Battisti Enzo - Auto Roen S.n.c. di Pezzini Lino e C. - Fondo;

Demattè Livio - Luigi Menestrina S.a.s. - Trento;

Menestrina Sandro - Cassa rurale di Povo e Vigo Cortesano S.c. a r.l. - Povo;

Oliari Remo - Glacier Vandervell S.r.l. - Gardolo;

Osele Maria Luigia - INA Assitalia - Trento;

Raab Bruno - Unifarm S.p.a. - Trento;

Sevignani Renzo - Mediocredito Trentino S.p.a. - Trento;

Tedeschi Gianfranco - Cartiere Fedrigoni e C. S.p.a. - Varone;

Tison Fabio - S.A.I.T. S.c. a r.l. - Trento;

Bianchi Luigi - Acciaierie di Bolzano S.p.a. - Bolzano;

Ganzer Giacomo - Iveco S.p.a. - Bolzano;

Kasslatter Alberto - Sevi Ag. S.p.a. - Ortisei;

Klauser Gottfried - Wörndle - Hilberhof;

Mazzi Luigi - Magnesio S.p.a. - Bolzano;

Pacher Sergio - Banca di Trento e Bolzano S.p.a. - Bolzano;

Schimmenti Maria Pia - Telecom Italia S.p.a. - Bolzano;

Spitaler Günter - Ambach S.r.l. - Caldaro;

Spitaler Peter - Gramm S.p.a. - Bolzano;

Stecher Ferdinand - Cassa rurale Alta Venosta S.c. a r.l. - Bolzano;

Alberton Gasparino - Alpes inox S.p.a. - Bassano del Grappa;

Azzalin Attilio - ITA Impianti tubazioni affini S a.s. - Porto Marghera;

Azzalini Lina - Telecom Italia S.p.a. - Mestre;

Balduzzo Vezia - Fiamm S.p.a. - Montecchio Maggiore;

Barberini Claudio - Daina confezioni S.r.l. - Mira;

Barini Carlo - Elettrobeton S.p.a. - Padova;

Barsè Milena - Pagnossin S.p.a. - Treviso;

Battistin Valentino - Miteni S.p.a. - Trissino;

Beffagna Roberto - F.lli Bono S.p.a. - Vicenza;

Bertoncello Vincenzo - Atriplex S.r.l. - Roma;

Bianco Francesco - Enel S.p.a. - Venezia;

Bonomo Caterina - Vimar S.r.l. - Marostica;

Bressan Giancarlo - Siderurgica Gabrielli S.p.a. - Cittadella;

Brunelli Luciano - GE Lighting S.p.a. - Cavazzale;

Caldato Bruno - Garbelotto S.r.l. - Treviso;

Capitanio Domenico - Zonin Casa vinicola S.p.a. - Gambellara;

Cappellina Vittorio - Glaxo S.p.a. - Verona;

Capuzzo Giuseppina - Zanetti Group S.r.l. - Padova;

Casarin Bruno - Berengo S.p.a. - Porto Marghera;

Casot Saverio - Colle S.p.a. - Lentiai;

Costan Zovi Spartaco - Costan S.p.a. - Limana;

Costantin Antonio - A.P.I. Ass.ne piccole e medie industrie - Padova;

Crestani Giovanni Battista - Cassa di risparmio di Venezia S.p.a. - Venezia;

Dalle Rive Nerina - Autoservizi Lorenzi Augusto - Valdagno;

D'Andrea Maria Teresa - Azienda Gorzagri - Fonzaso;

Danieli Giampaolo - Officine aeronavali Venezia S.p.a. - Tessera;

Del Bianco Giuseppe - Alumix S.p.a. - Porto Marghera;

Dori Vittorino - Engim - Mirano;

Drigo Francesco - S.N.T. Messaggerie S.r.l. - Vigonza;

Fagherazzi Angelo - Bortoluzzi F.lli S.r.l. - Belluno;

Falloppi Giampietro - Manif. lane Marzotto G. e figli S.p.a. - Valdagno;

Fanton Luigi - Margraf S.p.a. - Chiampo;

Favarato Alberto - Ascom - Treviso;

Friso Giorgio - Industria meccanica Ceschi Egilio e figli S.n.c. - Poiano;

Fuser Sergio - ACTT Azienda speciale Consorzio trevigiano trasporti - Treviso;

Galiotto Vittorino - Manif. lane Marzotto G. e figli S.p.a. - Valdagno;

Galvan Pietro - Costr. edili Colusso Gianni S.r.l. - Casale sul Sile;

Gambarotto Mario - S.M.P. S.p.a. - Carbonera;

Gavardina Gianfranco - Veneziana gas S.p.a. - Venezia;

Giacon Remo - Consorzio agrario interprov.le di Verona e Vicenza S.c. a r.l. - Verona;

Ingiostro Rosanna - Telecom Italia S.p.a. - Mestre;

Landi Maria Fabrizia - Alures S.c.p.a. - Portoscuso;

Lotto Bruno - Fiat S.p.a. - Padova;

Malfitano Luigi - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Roma;

Maran Bruno - Enel S.p.a. - Venezia;

Marson Ruggero - Domenichelli S.p.a. - Milano;

Marzola Gianfranco - Nastrificio Star Pennsylvania New Flower S.p.a. - Santa Maria Maddalena;

Mascia Giancarlo - F.lli Battistini S.p.a. - Monastier di Treviso;

Masiero Giocondo - Istituto padano arti grafiche S.r.l. - Rovigo;

Menapace Paolo - Cantina sociale di Soave S.c. a r.l. - Soave;

Meneguzzo Luciano - Acciaierie Valbruna S.r.l. - Vicenza;

Ottocento Enrico - Ferrero S.p.a. - Cuneo;

Pagliaro Antonina - Gruppo Coin S.p.a. - Mestre;

Pasqualotto Adriano - Associazione polesana coltivatori diretti - Rovigo;

Passuello Fausto - Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - Padova;

Perdon Giampietro - Assoc.ne sindac. Intersind - Venezia;

Pianegonda Vilma Maria - Manif. lane Marzotto G. e figli S.p.a. - Valdagno;

Piazza Antonietta - Padis S.p.a. - Mestrino;

Pierobon Emilio - Zanussi elettromeccanica S.p.a. - Pordenone;

Pinzan Angelo - Kelemata S.p.a. - Torino;

Porta Millarosa - Saira alluminio S.p.a. - Villafranca;

Prosperini Roberto - Assicurazioni generali S.p.a. - Mestre;

Righetto Angelo - Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. - Padova;

Rinaldi Paolo - Petrini S.p.a. - Padova;

Rossi Luigi - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Venezia;

Salmaso Nereo - Enichem S.p.a. - Porto Marghera;

Sambo Giovanni - Officine aeronavali Venezia S.p.a. - Tessera;

Solfa Giovanni - BMW Italia S.p.a. - Palazzolo;

Sorgato Settimo - Rizzato Antonio S.n.c. - Padova;

Spiller Bruno - Banca popolare veneta S.c. a r.l. - Padova;

Spinello Antonio - Nuova Magrini Galileo S.p.a. - Battaglia Terme;

Tesser Elsa - Vetreria Feltrina S.n.c. - Feltre;

Trevisan Mario - Antonio Basso prefabbricati S.r.l. - Treviso;

Trevisi Lino - Zanussi grandi impianti S.p.a. - Conegliano;

Trivoletti Mario - AM Arredamenti Menegotto S.n.c. - Castelfranco Veneto;

Ugolini Paolo - Granulati Faccioli S.r.l. - Domegliara;

Vanin Galliano - Berengo S.p.a. - Porto Marghera;

Vanin Raffaello - Marcon Vittorio S.a.s. - Quinto di Treviso;

Vesentini Anna Lia - RBL Riello bruciatori Legnago S.p.a. - Legnago;

Vidale Rodolfo - Acciaierie Valbruna S.r.l. - Vicenza;

Volpato Tranquillo - Officine meccaniche Cinel S.p.a. - Castelfranco Veneto;

Zanel Giancarlo - F.lli Pasqua S.p.a. - Verona;

Zen Renato - Impresa costruzioni G. Maltauro S.p.a. - Vicenza;

Zilio Claudio - G. Marzotto e figli S.p.a. - Valdagno;

Zoppas Luciano - Electrolux Zanussi elettrodomestici S.p.a. - Pordenone;

Bellucci Pietro - Fincantieri S.p.a. - Monfalcone;

Bolognin Gastone - Consorzio bonifica Cellina Meduna - Pordenone;

Bortolin Giacomo - Palazzetti Lelio S.p.a. - Porcia;

D'Andrea Diego - Banca Antoniana - Trieste;

De Vivo Ennio - Barich B. e C. S.n.c. - Trieste;

Farneti Remo - Enel S.p.a. - Monfalcone;

Menza Pietro - Zanussi G.I. S.p.a. - Pordenone;

Milocco Maria - Coop. consumo Torreano - Torreano;

Montali Sergio - Par. Mec. S.p.a. - Pordenone;

Negri Liliana - Enel S.p.a. - Trieste;

Nonino Alfio - A.T.M. - Udine;

Penzo Giorgio - Friuladria Banca popolare - Latisana;

Pettarin Italo - Vouk macchine tessili S.p.a. - Gorizia;

Piva Sante - Elettrolux Zanussi S.p.a. - Pordenone;

Roja Livio - Snaidero R. S.p.a. - Masano;

Rustia Franco - B. Pacorini S.r.l. - Punto Franco Nuovo;

Sanzin Giordano - Sadoch S.p.a. - Trieste;

Sfecci Vito - Generali S.p.a. - Trieste;

Tasca Emidio - Aziende municipalizzate - Gorizia;

Toffolo Maria Rosa - Telecom Italia S.p.a. - Trieste;

Variglia Sergio - Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Pordenone;

Acerbi Virgilio - Fincantieri Cantieri navali S.p.a. - La Spezia;

Barbieri Antero - Esso italiana S.p.a. - Genova;

Barrai Luciano - Elsag Bailey S.p.a. - Genova;

Bisio Carlo - Marconi Italia S.p.a. - Genova;

Bressani Ferruccio - Ansaldo Energia S.p.a. - Genova;

Buzzo Graziano - Autostrade S.p.a. - Genova;

Capponi Emilio - Enel S.p.a. - Genova;

Costaganna Renato - Hotel Astoria West End - Sanremo;

Dameri Vittorio - Iritecna S.p.a. - Genova;

Damiani Antonio - Ristorante «Vitturin» S.n.c. - Recco;

Fiorini Marcello - Sestri Cantiere navale S.p.a. - Genova;

Galazzo Emilio Emanuele - Metalcost S.p.a. - Sarzana;

Ghio Alberto - Ilva S.p.a. - Genova;

Gulinatti Eros - Ancifap Soc. cons. p.a. - Genova;

Mancinelli Giorgio - Inas CISL - Genova;

Milano - Vieusseux - Giovanni Paolo - San Giorgio System Technology S.p.a. - Genova;

Minetti Alfio - Cassa di risparmio di Savona S.p.a. - Savona;

Montagni Armando - Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.a. - Genova;

Morelli Federico - Ilva S.p.a. - Genova;

Pieracci Gian Pietro - Oto Melara S.p.a. - La Spezia;

Piras Fedora - Morbelli Carlo & C. Sdf - Genova;

Pizzorni Vincenzo - Ferrero S.p.a. - Alba;

Quassolo Alberto - Nuova Magrini Galileo S.p.a. - Savona;

Rebella Franco - Soc. Funiviaria Alto Tirreno S.p.a. - Savona;

Roberto Giuseppino - Fiera internazionale di Genova - Genova;

Rocca Gianfranco - Esso italiana S.p.a. - Genova;

Toso Onofrio - Sestri Cantiere navale S.p.a. - Genova;

Truffelli Pietro - Telecom Italia S.p.a. - Genova;

Vitale Francesco - Cristoforo David S.p.a. - Genova;

Ziliani Rosa Anna - Giglio Bagnara S.p.a. - Genova;

Accardi Cataldo - Terme di Punta Marina - Punta Marina;

Aimi Bruno - Ocme S.r.l. - Parma;

Alberti Andrea - Europa pubblicità S.r.l. - Bologna;

Albertini Luigi - Zilli & Bellini S.r.l. - Parma;

Amadori Enzo - Electrolux Zanussi S.p.a. - Forlì;

Arfini Umberto - Skabic Stelio - Piacenza;

Ascari Gian Carlo - HRF S.r.l. - Modena;

Bertoni Bernardo - Pancaldi S.r.l. - Villavara di Bomporto;

Bevini Loris - Carrozzeria Campana - Modena;

Bozzoli Edgardo - Ferrovie dello Stato - Bologna;

Brandoli Luisa - Banca popolare dell'Emilia-Romagna - Modena;

Brizzi Marco - G.D. S.p.a. - Bologna;

Burgio Stefano - Impresa Pizzarotti & C. - Parma;

Busani Luigi - Berchi S.r.l. - Sala Baganza;

Calzolari Franco - Autostrade S.p.a. - Casalecchio di Reno;

Canini Adelmo - Unicem S.p.a. - Sant'Arcangelo di Romagna;

Capovilla Gian Luigi - Enel S.p.a. - Bologna;

Casacci Vittorio - Trevi S.p.a. - Cesena;

Casali Arrigo - Scam S.r.l. - S. Maria di Mugnano;

Cattani Eligio - Biffi Italia S.r.l. - Fiorenzuola d'Adda;

Cavalieri Vittorina - C.N.A. Servizi Modena S.c. a r.l. - Modena;

Civardi Carlo - Camillo Corvi S.p.a. - Piacenza;

Conni Romano - Vetreria parmense Bormioli Rocco S.p.a. - Parma;

Costa Angelo - Azienda agricola Mambrini Anacker - Imola;

Cremonini Angelo - Off. Cevolani S.p.a. - Bologna;

Di Brita Leonardo - Reggiane S.p.a. - Reggio Emilia;

Fava Renzo - Cassa di risparmio di Cento S.p.a. - Cento;

Ferri Giorgio - Ferrari S.p.a. - Maranello;

Fulgoni Luigi - Federazione provinciale coltivatori diretti - Piacenza;

Gaiba Galeazzo - Fabbri & Vecchi S.r.l. - Villanova di Castenaso;

Gaioni Giorgio - Smeg S.p.a. - Guastalla;

Gamberini Domenico - Consorzio bonifica Renana - Bologna;

Gentilini Quintilio - Edilcri S.p.a. - Rastignano di Pianoro;

Gerevini Emilio - Bormioli Luigi S.p.a. - Parma;

Girometta Bruno - Istituzione G. Visconti di Modrone S.n.c. - Grazzano Visconti;

Giusti Elio - Ferrari S.p.a. - Maranello;

Gozzi Vittorio - Banca Monte Parma S.p.a. - Parma;

Grassi Piero - Riva Calzoni S.p.a. - Bologna;

Incerti Nino - Nuova MG S.r.l. - Reggio Emilia;

Lisetti Claudio - Ind. cementi G. Rossi S.p.a. - Piacenza;

Lusverdi Antonio - Dallari Nino & figli S.r.l. - Fabbrico;

Maragnoli Roberto - Angelo Po Grandi cucine S.p.a. - Carpi;

Marinelli Felice - Steton S.p.a. - Carpi;

Montori Adriano - Azienda agricola Venturi Giovanni Galliera;

Morandi Pier Luigi - Cavalieri trasporti S.p.a. - San Prospero;

Mottaran Piergiorgio - Federazione banche credito cooperativo S.c. a r.l. - Bologna;

Nannini Luciano - Arbe S.p.a. - Modena;

Nannini Luciano - Acma GD S.p.a. - Bologna;

Negroni Ermanno - Cattabriga S.r.l. - Anzola Emilia;

Neri Nerio Nereo - Enichem Elastomeri S.r.l. - Ravenna;

Nocenti Gianni - Telecom Italia S.p.a. - Bologna;

Pareschi Loris - Banco San Geminiano e S. Prospero S.p.a. - Modena;

Pellini Alfeo - Emak S.p.a. - Bagnolo in Piano;

Piana Gabriella - Alcisa S.p.a. - Zola Predosa;

Popoli Alberta - Barilla G. & f.lli S.p.a. - Parma;

Prandini Carlo - Azienda agricola «Hombre» S.r.l. - Cittanova;

Raviele Pompeo - Alleanza assicurazioni S.p.a. - Modena;

Rebecchi Ermanno - Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. - Piacenza;

Roda Roberto - Calzaturificio Pancaldi S.p.a. - Molinella;

Samuel Giuseppe - New Holland Fiat S.p.a. - Modena;

Sannibale Maria - Berco S.p.a. - Copparo;

Santucci Sergio - Sfir S.p.a. - Forlimpopoli;

Scapoli Benito - Montel Italia S.p.a. - Ferrara;

Serra Gabriella - Telecom Italia S.p.a. - Bologna;

Stagni Giuliana - Confartigianato - Bologna;

Torquati Saverio - Ascom Confcommercio S.r.l. - Modena;

Vecchi Giuseppe - Caseificio sociale «Baggiovara» S.c. a r.l. - Baggiovara;

Veronesi Ermanno - Cassa di risparmio in Bologna S.p.a. - Bologna;

Versari Romano - Officina Italia di Pigniatiello & Dall'Amore S.n.c. - Forlì;

Vescovini Gino - Landini S.p.a. - Fabbrico;

Vezzani Carlo - Corghi S.p.a. - Correggio;

Zaccarelli Ovilio - Azienda agricola «Campagnola» - Rio Saliceto;

Zanardi Archimede - Maserati S.p.a. - Modena;

Alti Alessandro - Confartigianato - Arezzo;

Arduini Franco - Enel S.p.a. - Firenze;

Ariani Luciano - Telecom Italia S.p.a. - Pistoia;

Baccolini Bruno - Banca commerciale italiana S.p.a. - Firenze;

Becagli Polo - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Bertozzi Carlo - CAP S.c. a r.l. - Prato;

Biagioli Mauro - Porcellane di Firenze S.r.l. - «Il Coccio» - Barberino di Mugello;

Bichicchi Giuseppe - Autostrade S.p.a. - Firenze;

Biondi Bruno - Manetti Romano costruzioni S.a.s. - Novacchio;

Boschetti Vanna - Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. - Firenze;

Brogi Alvaro - Electrolux Zanussi S.p.a. - Firenze;

Brunelli Felicetti Furio - Ferrero S.p.a. - Livorno;

Buoncristiani Piero - Piaggio V.E. S.p.a. - Pontedera;

Buono Francesco - Enel S.p.a. - Livorno;

Cambria Antonino - Uno A Erre Italia S.p.a. - Arezzo;

Campaioli Paolo - Cassa di risparmio di Firenze - Firenze;

Canceddu Alessandro - Fidenza vetroarredo S.p.a. - Firenze;

Capovilla Mario - Soc. Montecatini S.p.a. - Carrara;

Casella Franco - Cartiera Lucchese S.p.a. - Porcari;

Ceccotti Rolando - Cassa di risparmio di Livorno S.p.a. - Livorno;

Chiarot Olivo - Electrolux Zanussi S.p.a. - Firenze;

Conforti Latino - Calp S.p.a. - Colle Val d'Elsa;

Della Bartola Franco - Piaggio V.E. S.p.a. - Potendera;

Fazzini Giancarlo - La Fondiaria assicurazioni S.p.a. - Firenze;

Ferri Giuliano - Enel S.p.a. - Firenze;

Giannotti Gabriella - Marzotto & figli S.p.a. - Arezzo;

Lenzi Roberto - Enel S.p.a. - Firenze;

Lorenzini Gastone - De Micheli e C. S.r.l. - Firenze;

Maestrini Luisa - Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. - Firenze;

Manetti Marcello - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Mannini Roberto - Piaggio V.E. S.p.a. - Pontedera;

Martinelli Antonio - Telecom Italia S.p.a. - Firenze;

Matteoni Enzo - Motofides S.p.a. - Livorno;

Mazzini Giuseppe - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Siena;

Menichetti Annalina - La Fondiaria assicurazioni S.p.a. - Firenze;

Menicucci Ascani Umberto Maria - Azienda di promozione turistica - Pisa;

Monciatti Sergio - 2C di Ciofi Vasco & C. S.a.s. - Siena;

Monti Marcello - Telecom Italia S.p.a. - Viareggio;

Pagliai Fenzo - Europa Metalli sezione difesa SE-DI S.p.a. - Firenze;

Paoli Roberto - F.lli Balli S.p.a. - Prato;

Peragnoli Alvaro - Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Firenze;

Poggiani Vincenzo - Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. - Lucca;

Porcelli Antonio - Fratelli Polverosi - Limite sull'Arno;

Puccioni Vittorio - Fratelli Polverosi - Limite sull'Arno;

Regoli Leonardo - Officine Galileo S.p.a. - Firenze;

Romani Marcello - Ascom Confcommercio - Grosseto;

Secchi Gianfranco - Agip Petroli S.p.a. - Livorno;

Severi Ezio - Konz & C. S.p.a. - Arezzo;

Sinibaldi Paolo - Gori e Zucchi S.p.a. - Arezzo;

Summonti Attilio - Cantiere navale S.E.C. S.p.a. - Viareggio;

Tanzini Giuseppe - Fattoria San Giovanni Villamagna;

Toninelli Mario - Bevilotti Vezio - Grosseto;

Tonini Oriana - Mabro S.p.a. - Grosseto;

Vagheggini Ado - Imeg S.r.l. - Massarosa;

Vannucci Luciano - Esso italiana S.p.a. - Livorno;

Angeli Gino - Cantiere navale di Pesaro S.r.l. - Pesaro;

Bacchini Vittorio - I.S.I. S.p.a. - Fano;

Barillari Severino - Sirio S.r.l. - Pesaro;

Bertini Giuseppe - Fincantieri S.p.a. - Ancona;

Betterini Pierino - Vetreria Masetti S.r.l. - Pesaro;

Cagnucci Giuseppe - Enel S.p.a. - Ascoli Piceno;

Ceci Nevio - Impresa Travaglini Luigi - Ascoli Piceno;

Cerulli Ubaldo - Telecom Italia S.p.a. - Ancona;

Cignolo Silvio - Telecom Italia S.p.a. - Ancona;

De Seriis Vittorio - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Ancona;

Evangelisti Renato - C.I.M. S.r.l. - Ascoli Piceno;

Francolini Augusto - Banca popolare dell'Adriatico - Pesaro;

Galati Francesco Paolo - Pharmacia S.p.a. - Ascoli Piceno;

Giacomini Adrio - Banca nazionale dell'agricoltura - Macerata;

Giardinieri Achille - Cedis Migliarini S.p.a. - Osimo;

Leonardi Lando - I.N.G.I.C. - Ancona;

Mancini Angelo - Ci.M.A.R. S.c. a r.l. - Macerata;

Marchionni Pierluigi - Corsini S.p.a. - Montelabbate;

Marinelli Boemio - Cartiere Miliani Fabriano S.p.a. - Fabriano;

Mazzi Nicola - Cassa di risparmio di Fano S.p.a. - Fano;

Mengoni Marino - Lazzerini e C. S.p.a. - Monsano;

Monticelli Guglielmo - Banca popolare di Ancona S.c. a r.l. - Osimo;

Moriconi Massimo - Merloni elettrodomestici S.p.a. - Fabriano;

Ortolani Aldo - Federazione provinciale coltivatori diretti - Pesaro;

Osimani Amelia - A.C.R.A.F. S.p.a. - Ancona;

Parisani Elide - Cassa edile - Ascoli Piceno;

Pecci Giulio - Fernando Mazzetti S.r.l. - Porto Sant'Elpidio;

Renzini Mario - Cassa di risparmio di Ascoli Piceno S.p.a. - Ascoli Piceno;

Sabatini Carlo - Enel S.p.a. - Macerata;

Santarelli Fernanda - S.I.P. S.p.a. - Ancona;

Tiberi Bruno - Craglia Felice e Figli S.n.c. - Tolentino;

Angelini Francesco - Cassa edile della provincia di Perugia - Perugia;

Becchetti Rosanna - Luisa Spagnoli S.p.a. - Perugia;

Brunetti Settimio - Telecom Italia S.p.a. - Perugia;

Camiciola Ugo - Enel S.p.a. - Terni;

Carloni Luigi - Monte dei Paschi di Siena - Perugia;

Chiocchini Giancarlo - Artsana S.p.a. - Como;

Frontini Flavio - Moplefam S.p.a. - Terni;

Galeazzi Sergio - SGL Carbon S.p.a. - Terni;

Loprevite Giuseppe - Società imprese industriali S.p.a. - Roma;

Matteini Bruno - Fornaci Briziarelli Marsciano S.p.a. - Marsciano;

Miniucchi Giancarlo - A.S.T. Acciai speciali Terni S.p.a. - Terni;

Neroni Antonio - Petrini S.p.a. - Bastia Umbra;

Rossi Giordano - A.S.T. Acciai speciali Terni S.p.a. - Terni;

Russo Pier Giorgio - Società delle Fucine S.r.l. - Terni;

Silvestri Alessandro - A.S.T. Acciai speciali Terni - Terni;

Stipa Paolo - Nestlé italiana S.p.a. - Perugia;

Venturini Remo - Sindacato CGIL Patronato Inca - Perugia;

Accurso Michelangelo - Wyeth S.p.a. - Aprilia;

Araceli Paola Maria - Banca del Cimino S.p.a. - Viterbo;

Baldi Gianfranco - Cassa rurale ed artigiana dell'Agro Pontino S.c. a r.l. - Pontinia;

Balzarini Giacomo Giovanni - Acea - Roma;

Bartocci Claudio - Fiat Se.P.In. S.p.a. - Roma;

Bartocci Marisa - Assitalia S.p.a. - Roma;

Battaglia Ugo - Credito italiano S.p.a. - Roma;

Berardinelli Danilo - Alenia Elsag sistemi navali S.p.a. - Roma;

Boccalini Bruno - Fiat auto S.p.a. - Roma;

Cafiero Mario - Wyeth S.p.a. - Aprilia;

Capogrosso Nicola - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Carboni Pierina - Banca nazionale agricoltura S.p.a. - Roma;

Carra Domenico - Enel S.p.a. - Roma;

Casillo Luciano - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Roma;

Casini Enrico - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Castelli Lia - Intercontinentale assicurazioni S.p.a. - Roma;

Ciampa Giampiero - Esso italiana - Roma;

Colicchio Giovanni - Telecom Italia S.p.a. - Roma;

Compagnone Antonio - SKF Industrie S.p.a. - Cassino;

Conti Florio - Enel S.p.a. - Roma;

Corpetti Giorgio - Italtel sistemi S.p.a. - Roma;

Costa Giovanni - Centro sviluppo materiali S.p.a. - Roma;

Croce Anna Chiara - Enel S.p.a. - Roma;

Cruciani Giovanni - Società italiana per Condotte d'acqua S.p.a. - Roma;

Curatolo Angelo - Assitalia S.p.a. - Roma;

D'Ammassa Luciano - Sigma Tau S.p.a. - Pomezia;

D'Anelli Massimo - INA S.p.a. - Roma;

De Angelis Pierluigi - Fiat auto S.p.a. - Roma;

De Marco Alberto - C.I.D.A. - Roma;

De Martino Filippo - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Di Bartolo Michele - Alenia S.p.a. - Roma;

Di Domizio Stefano - Nestlé italiana S.p.a. - Roma;

Di Giacobbe Pier Luigi - Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. - Roma;

Dori Luciano - Esso italiana S.p.a. - Roma;

Durisotto Valter - Fiat auto S.p.a. - Roma;

Fabbri Giuseppe - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Faccio Luigi - Acea - Roma;

Faraci Lucia - Sigma Tau S.p.a. - Pomezia;

Ficile Mario - Finaf S.p.a. - Roma;

Fiorucci Tristano - Soc. italiana per il traforo del Monte Bianco - Roma;

Fontemaggi Renzo - Elettronica S.p.a. - Roma;

Forcelloni Roberto - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma;

Gallocchio Gianni - Vapoforno Corradini - Pontinia;

Gentili Marisa - Soc. Onello Apuzzo S.p.a. - Roma;

Gioia Claudio - Ferrero S.p.a. - Roma;

Grazini Terenzio - Editoriale esperienza S.r.l. - Roma;

Guglielmi Michele - Acea - Roma;

Guidantoni Lidio - Atac - Roma;

Iacovissi Cesare - Centrale del latte - Roma;

Illuzzi Michele - Good Year italiana S.p.a. - Cisterna di Latina;

Ingargiola Antonino - Alenia - Roma;

Lezzerini Enzo - Alitalia S.p.a. - Roma;

Loy Piero - Fiat Sava S.p.a. - Roma;

Magini Palmira - Enel S.p.a. - Roma;

Maini Adeodato - INA S.p.a. - Roma;

Mancinelli Fernando - Agusta Omi S.r.l. - Roma;

Marcato Umberto - Alitalia S.p.a. - Roma;

Marchetti Paola - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Roma;

Marino Pasquale - Banca commerciale italiana S.p.a. - Roma;

Marsili Umberto - B.P.D. Difesa e spazio S.p.a. - Colleferro;

Martelli Adriana - Banca di Roma S.p.a. - Roma;

Martinuzzi Giulio - Birra Peroni industriale S.p.a. - Roma;

Mastroddi Giancarlo - S.A.F. Soc. agricola e forestale S.p.a. - Roma;

Meconi Gianfranco - Vetor S.r.l. - Anzio;

Montozzi Lorenzo - Agusta Omi S.p.a. - Roma;

Morelli Mario - Fiat Auto S.p.a. - Roma;

Natoni Romano - Banca del Cimino S.p.a. - Viterbo;

Pacciani Vincenzo - Elicotteri meridionali S.p.a. - Anagni;

Palombo Nicola - Atac - Roma;

Pelliccia Concettina - Enel S.p.a. - Roma;

Pifarotti Luigi - Aster S.p.a. - Roma;

Principato Bruno - Ditron sistemi S.p.a. - Roma;

Provvidenza Girolamo - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Roma;

Ranesi Carlo - Esso italiana S.p.a. - Roma;

Ricci Tiberio - Credito italiano S.p.a. - Roma;

Ricotti Remo - Fiat auto S.p.a. - Roma;

Rosati Aurora - Acea - Roma;

Rossini Giancarlo - Esso italiana S.p.a. - Roma;

Scaringella Vincenzo - Aeroporto di Roma S.p.a. - Fiumicino;

Scarponi Giulio Cesare - Acea - Roma;

Scartozzi Saverio - La Gaia S.r.l. - Roma;

Sciarra Antonio - Fiat auto S.p.a. - Roma;

Serafini Marcello - S.A.F. Soc. agricola e forestale S.p.a. - Roma;

Toni Sergio - Alenia - Roma;

Turrizziani Colonna Umberto - Autotrasporti G. Ceccarelli Frosinone;

Uccello Rolando - Compagnia unica portuali di Napoli - Napoli;

Vaudetti Rosanna - Rai S.p.a. - Roma;

Zambonelli Maria Luisa - Esso italiana S.p.a. - Roma;

Zavi Renato - I.N.A. S.p.a. - Roma;

Bucci Lelio - Pharmacia S.p.a. - Ascoli Piceno;

Castelli Dante - Enel S.p.a. - Nereto;

Celestini Oddone Fausto - R.A.I. S.p.a. - Pescara;

Croce Francesco - Carispaq S.p.a. - L'Aquila;

Dazzini Luisa - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

De Sipio Luigi - Arpa S.p.a. - Chieti;

Di Carlo Nino - Ausimont S.p.a. - Bussi sul Tirino;

Di Girolamo Enrico - Fiat auto S.p.a. - Pescara;

Di Nisio Tommaso - Marino S.a.s. - Chieti;

Di Sabatino Umberto - Arpa S.p.a. - Teramo;

Falcinelli Luciano - Soc. autostrade S.p.a. - Pescara;

Ferrara Raffaele - S.I.A.C. S.r.l. - Bussi;

Fioriti Gennaro - Sevel S.p.a. - Atessa;

Laudadio Antonio - Enel S.p.a. - Chieti;

Linfozzi Sante - La Panoramica S.n.c. - Chieti;

Loconsolo Cesare - Panceri e C. S.r.l. - Avezzano;

Maestrucci Coriolano - Sevel S.p.a. - Atessa;

Marchetti Antonio - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Romaniello Raffaele - Italtel S.p.a. - L'Aquila;

Rossi Elio - Vincenzo Monti S.r.l. - Pescara;

Tauro Giuseppe - Ausimont S.p.a. - Bussi sul Tirino;

Velletri Bruno - Ferrero S.p.a. - L'Aquila;

Di Sabato Lucio - Marinelli ADF - Agnone;

Francescone Domenico Antonio - Coltelleria Paolucci S.n.c. Frosolone;

Liberatoscioli Giulio - Galasso costruzioni S.p.a. - Campobasso;

Memeo Salvatore - Telecom Italia S.p.a. - Campobasso;

Secchieri Luciano - Guala Termoli S.r.l. - Termoli;

Verrillo Italo Vittorio - Coltelleria Paolucci S.n.c. - Frosolone;

Vitale Goffredo - Unilever Italia S.p.a. - Pozzilli;

Alagia Ernesto - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Albano Antonio - Pezzullo molini pastifici S.p.a. - Salerno;

Amore Ferdinando - Raccorderia meridionale S.r.l. - Castellammare di Stabia;

Amore Ferminia - Fincantieri S.p.a. - Castellammare di Stabia;

Angiulli Gustavo - Banco di Napoli S.p.a. - Napoli;

Antonelli Salvatore - Enel S.p.a. - Napoli;

Arlomede Luigi - IPM S.p.a. - Arzano;

Arrichiello Alberto - Philips S.p.a. - Napoli;

Baldazzi Adolfo - Circolo del remo e della vela Italia - Napoli;

Betti Guglielmo - Enel S.p.a. - Napoli;

Bianchini Gian Franco - Costruzioni e impianti S.p.a. - Salerno;

Bucci Arsenio - Alenia - Napoli;

Busatti Gian Franco - Nuova Mecfond S.p.a. - Napoli;

Camuso Giuseppe - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Capone Pietro - So.Fo.Me. - Napoli;

Casizzone Franco - Enel S.p.a. - Salerno;

Cerutti Marcello - Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. - Napoli;

Cesarani Giovanni - Assicurazioni Generali S.p.a. - Napoli;

Chiavarone Salvatore - Cementir S.p.a. - Maddaloni;

Cocchia Alfredo - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Colucci Giancarlo - Enel S.p.a. - Napoli;

Cretella Giuseppe - Banca di credito cooperativo S.c. a r.l. - Scafati;

D'Angelo Pasquale - Alenia S.p.a. - Napoli;

D'Antonio Raffaele - Enel S.p.a. - Napoli;

De Angelis Antonio - Alenia S.p.a. - Napoli;

de Angelis Raffaele - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

De Martino Lucio - Fincantieri S.p.a. - Napoli;

De Rosa Domenico - Tipografia «La Bodoniana» Piedimonte Matese;

De Santis Antonio - Banca commerciale italiana S.p.a. - Napoli;

De Sio Antonio - P.P.G. Industries Italia S.r.l. - Salerno;

Di Candia Mauro - Snibeg S.r.l. - Napoli;

Di Costanzo Gabriele - Watt sud S.p.a. - Napoli;

Di Giuseppe Alfonso - Assindustria - Salerno;

Falivene Lucio - Enel S.p.a. - Napoli;

Forte Vincenzo - Gestione governativa della Circumvesuviana - Napoli;

Gallo Antonio - Q8 Kuwait raffinazione e chimica - Napoli;

Gargiulo Maria - Grand hotel Terminus - Napoli;

Genovese Bruno - Alenia S.p.a. - Napoli;

Gervasio Mario Gabriele .- Enel S.p.a. - Caserta;

Giampietro Fernando - Ente Ferrovie dello Stato - Napoli;

Giordano Enrico - Intelna S.r.l. - Napoli;

Iaconis Giovanna - Alenia S.p.a. - Napoli;

Lazzaro Anna - Comind sud S.p.a. - Napoli;

Lobianco Domenico - Alenia S.p.a. - Napoli;

Lomasto Adele - Snibeg S.r.l. - Napoli;

Lombardi Vincenzo - Off. grafiche Francesco Giannini e figli S.p.a. - Napoli;

Maione Gennaro - Birra Peroni industriale S.p.a. - Napoli;

Menotti Donato - Ente Ferrovie dello Stato - Napoli;

Mercadante Mario - Enel S.p.a. - Napoli;

Monaco Federico - Alenia - Napoli;

Montefusco Sabato - Antonio Sada e figli S.r.l. - Pontecagnano;

Nasti Francesco - Banca credito popolare S.c. a r.l. - Torre del Greco;

Negri Vincenzo - Antonio Amato molini pastifici S.p.a. - Salerno;

Onorati Claudio - Banco Napoli S.p.a. - Caserta;

Pace Aldo - Banco Napoli S.p.a. - Napoli;

Pagano Carmine - Fiat auto S.p.a. - Napoli;

Palazzotto Flora - Sniberg S.r.l. - Napoli;

Panella Mario - Telecom Italia S.p.a. - Napoli;

Pappalardo Giovanni - ATACS - Salerno;

Pirozzi Aniello - Nuova Mecfond S.p.a. - Napoli;

Riccio Nicolino - Elicotteri meridionali S.p.a. - Frosinone;

Roma Ferdinando - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Santorelli Giuseppe - Alenia S.p.a. - Pomigliano d'Arco;

Sora Giuseppe - Atan - Napoli;

Sorrentino Salvatore - Ilva S.p.a. - Napoli;

Spiezia Alessandro - Credito italiano S.p.a. - Napoli;

Trocino Giovanna - Ilva S.p.a. - Napoli;

Tucci Vittorio - Enel S.p.a. - Napoli;

Turrà Vincenzo - Banco Napoli S.p.a. - Napoli;

Verde Giovanni - Alfa Romeo Avio S.p.a. - Napoli;

Verde Salvatore - STL S.r.l. - S. Nicola La Strada;

Visconti Marco - Unione degli industriali della provincia di Napoli ACEN - Napoli;

Volpe Gennaro - Ansaldo trasporti S.p.a. - Napoli;

Ameruoso Angelo - Fiat auto S.p.a. - Bari;

Amoruso Emanuele - Enel S.p.a. - Foggia;

Arboritanza Giovanni - E.A.A.P. Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari;

Armenise Donato - A.M.T.A.B. - Bari;

Bertotto Antonio - Fincantieri S.p.a. - Taranto;

Camporeale Cosmo Damiano - Rimorchiatori napoletani S.r.l. - Napoli;

Capasso Giovanni - Enel S.p.a. - Bari;

Capozzi Giacinto - Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. - Bari;

Carnimeo Domenico - E.A.A.P. Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari;

Carrozzo Pietro - Montell Italia S.p.a. - Brindisi;

Cataldi Giuseppe - Tipografia di Matino - Matino;

Cipriani Vittoria - Telecom Italia S.p.a. - Bari;

Cucurachi Aldo - Autostrade S.p.a. - Bari;

D'Agrosa Antonio - S.F.I.R. Società fondiaria industriale romagnola S.p.a. - Foggia;

Damiani Giovanni - Nicola Saponaro S.p.a. - Bari;

De Bellis Vito Carlo - Ferrovie Appulo-Lucane - Bari;

De Filippis Nicola - Scipione Massari costruzioni e C. S.r.l. - Bari;

De Giorgio Francesco - Enel S.p.a. - Taranto;

De Lorenzis Antonio - Fiera del Levante - Bari;

De Lucia Armando - Nuovo Pignone S.p.a. - Bari;

De Tullio Nicola - Breda fucine meridionali S.p.a. - Bari;

Di Leva Vincenzo - Bridgestone Firestone Italia S.p.a. - Bari;

Donvito Antonio - Edile ferroviaria S.r.l. - Bari;

Enrichens Alfredo - Augusta S.p.a. - Brindisi;

Ferrara Antonio - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Foggia;

Fiore Antonio - I.N.T.E.L.B.A. S.r.l. - Bari;

Flores Mario - Fiat Avio S.p.a. - Brindisi;

Folliero Ciro - Manifattura tabacchi - Bari;

Francioso Aldo - Fiat Avio S.p.a. - Brindisi;

Gorizia Antonio - Ditta Dalin e figli S.n.c. - Castellana Grotte;

Grimaldi Nicola - Azienda municipalizzata igiene urbana - Bari;

Iacovelli Vito - Enel S.p.a. - Bari;

Lattanzi Maria - Calabrese veicoli industriali S.p.a. - Bari;

Lovreglio Giovanni - Enel S.p.a. - Bari;
Mancino Gerardo - Tamma S.r.l. - Foggia;
Manco Elisa - Mecflex S.r.l. - Lecce;
Martucci Martino - Telecom Italia S.p.a. - Taranto;
Massari Antonio - E.A.A.P. Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari;
Minervini Saverio - Enichem S.p.a. - Brindisi;
Mirigliano Nicola - Polimeri Europa S.r.l. - Brindisi;
Montani Angelo - Enel S.p.a. - Bari;
Petrachi Noè - S.I.C.E. Costruzioni S.r.l. - Lecce;
Porricelli Michele - Enel S.p.a. - Lecce;
Pranzo Oronzo - E.A.A.P. Ente autonomo acquedotto pugliese - Bari;
Rafaschieri Domenico - Fratelli D'Amosta S.a.s. - Bari;
Rainone Francesco - S.I.T.A. S.p.a. - Bari;
Renna Nicola - Cemensud S.p.a. - Monopoli;
Rosiello Alessandro - Montelli Italia S.p.a. - Brindisi;
Straziota Giuseppe - Balestrazzi Angelo - Bari;
Tarì Antonia Brunilde - Telecom Italia S.p.a. - Bari;
Ungaro Nunzio - Pastificio Granoro S.r.l. - Bari;
Zenone Rinaldo - Fiat auto S.p.a. - Bari;
Arcieri Gerardina - Telecom Italia S.p.a. - Potenza;
Barbarinaldi Franco - Jolly hotel - Bologna;
Gioioso Michele - Ferrovie dello Stato S.p.a. - Potenza;
Laudisio Giuseppe - Tipolitografia di Olita Rocco e C. S.n.c. - Potenza;
Mancusi Salvatore Antonio - Viggiano e C. S.n.c. - Potenza;
Manicone Giovanni - Consorzio agrario regionale della Lucania S.c. a r.l. - Matera;
Messina Armando - Enel S.p.a. - Potenza;
Padula Vincenzo - Boccia Raffaele e figli S.n.c. - Potenza;
Pietracito Eustachio - Impresa ing. Giansilvio Massocchi S.r.l. - Policoro;
Amendola Umberto - Carical S.p.a. - Cosenza;
Ardito Pietro - Enel S.p.a. - Catanzaro;
Cardillo Antonino - Fiat auto S.p.a. - Reggio Calabria;
Casciano Giuseppe - Acem S.p.a. - Reggio Calabria;
Chiodo Romualdo - Carical S.p.a. - Cosenza;
Colurcio Francesco - Banca popolare di Crotone S.c. a r.l. - Crotone;
De Nardo Giuseppe - Enel S.p.a. - Cosenza;
Firriolo Antonino - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;
Foti Pasquale - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;
Francescon Vittorio - Pertusola Sud S.p.a. - Crotone;
Leone Salvatore - Sider di R. Rosati - Catanzaro;
Limana Manrico - Pertusola sud S.p.a. - Crotone;
Liotti Romano - Banca popolare di Crotone S.c. a r.l. - Crotone;
Lo Canto Marcella - Bertucci - Cosenza;
Mazzei Pietrina - Enel S.p.a. - Catanzaro;
Montemurro Febo - Telecom Italia S.p.a. - Cosenza;
Naccarato Ottavio - Semi granturismo S.p.a. - Rende;
Piscitelli Vincenzo - Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Omeca;
Pizzo Mario - Enel S.p.a. - Catanzaro;
Romeo Giuseppe - Enel S.p.a. - Reggio Calabria;
Scarciglia Gerardo - Telecom Italia S.p.a. - Catanzaro;
Trapasso Attilio - Società idroelettrica del Corace S.r.l. - Tiriolo;
Trombetta Maddalena - Breda costruzioni ferroviarie S.p.a. - Omeca;
Trombino Antonio - Carical S.p.a. - Cosenza;
Vanzillotta Salvatore - Enel S.p.a. - Catanzaro;
Venanzio Pasquale - Telecom Italia S.p.a. - Reggio Calabria;
Volpintesta Francesca - Telecom Italia S.p.a. - Cosenza;
Alabiso Salvatore - Amap - Palermo;
Alagna Filippo Maria - Imesi - Carini;
Barbagallo Nunzia - Fiat auto S.p.a. - Catania;
Basile Silvio - Enel S.p.a. - Palermo;
Buccheri Lodovico - Telecom Italia S.p.a. - Siracusa;
Bussichella Placido - Esso italiana S.p.a. - Augusta;
Calapristi Carmelo - A.T.M. - Messina;
Cammarata Alfredo - Agip petroli - Priolo;
Cappadonia Vittorio - A.C.I. - Palermo;
Cavallari Salvatore - Ferrovia Circumetnea - Catania;
Cifalà Letterio - Enel S.p.a. - S. Filippo del Mela;
Cutrera Giovanna - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;
Dibilio Sebastiano Giuseppe - Sais autolinee - Enna;
Di Gangi Santo - Fiat auto S.p.a. - Palermo;
Di Gristina Aurelio - Italtel S.p.a. - Carini;
Di Raimondo Giuseppe - Manifattura tabacchi - Catania;
Di Tullio Girolamo - Enichem S.r.l. - Augusta;
Endrigo Giuseppina - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;
Falanchi Emanuele - Enel S.p.a. - Tremestieri Etneo;
Farina Giovanni Bosco - Enel S.p.a. - Palermo;
Finocchiaro Filippo - Fiat auto S.p.a. - Catania;
Fiorenza Giuseppe - Esso italiana S.p.a. - Augusta;
Formica Sebastiano - Esso italiana S.p.a. - Augusta;
Fuggetta Andrea - Enichem S.r.l. - Augusta;
Gambino Lorenzo - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;
Genovese Gaetano - Agip petroli - Priolo;

Geraci Vincenzo - AMAP - Palermo;

Giudice Calogero - Cementerie siciliane S.p.a. - Porto Empedocle;

Grasso Paolo - Enel S.p.a. - Palermo;

Inglese Carmela - Telecom Italia S.p.a. - Caltanissetta;

Lazzaro Salvatore - Telecom Italia S.p.a. - Agrigento;

Leonardi Gaetano - Migliore S.p.a. - Palermo;

Leonardi Giuseppe - Enel S.p.a. - Palermo;

Lo Forte Salvatore - AMAP - Palermo;

Lombardo Francesco - Enel S.p.a. - Palermo;

Lucchese Vincenzo - Italcementi S.p.a. - Palermo;

Luciano Giovanni - Fiat auto S.p.a. - Catania;

Mangione Nunzia Giuseppa - Alelco - Palermo;

Mantia Giovanni - Alleanza assicurazioni S.p.a. - Palermo;

Marino Antonino - Telecom Italia S.p.a. - Catania;

Meli Carmelo - Agip petroli - Priolo;

Messina Franco - Comp. meridionale caffè S.p.a. - Catania;

Miceli Giuseppe - Agip petroli - Priolo;

Militello Rosario - Enel S.p.a. - Enna;

Nanè Giuseppe - Esso italiana S.p.a. - Augusta;

Napolitani Nicolò - Enel S.p.a. - Tremestieri Etneo;

Neri Paolo - Agip petroli - Priolo;

Nicastro Angelina - Enel S.p.a. - Palermo;

Nicotra Concetto - Fiat auto S.p.a. - Termini Imerese;

Oliva Luigi - Irfis S.p.a. - Palermo;

Panebianco Luciano - Enel S.p.a. - Tremestieri Etneo;

Partescano Girolamo - Cyanamid Italia S.p.a. - Catania;

Patti Antonino - Esso italiana S.p.a. - Palermo;

Pellingra Vittorio - Migliore S.p.a. - Palermo;

Randazzo Giuseppe - Cometra S.p.a. - Giammoro;

Rizzuto Giuseppe - Ericsson Sielte S.p.a. - Palermo;

Rotella Tommaso - Agip petroli - Priolo;

Rubino Antonino - Associazione industriali provincia di Palermo - Palermo;

Russo Giovanni - Jolly hotel - Taormina;

Saladino Andrea - Inas-Cisl - Trapani;

Salardino Giovanni - AMAP - Palermo;

Scarpello Antonino - Italtel S.p.a. - Carini;

Sipione Giuseppe - Esso italiana S.p.a. - Augusta;

Sorce Antonia - Resais S.p.a. - Palermo;

Tropia Antonio - Esso italiana S.p.a. - Augusta;

Tumino Sebastiano - Enichel S.r.l. - Augusta;

Vinci Alfio - Agip petroli - Priolo;

Viola Rosolino - Telecom Italia S.p.a. - Palermo;

Vizzini Bisaccia Giuseppe - Industria siciliana cementi S.p.a. - Ragusa;

Vulpitta Paolo - Jolly hotel - Palermo;

Zito Benedetto - F.lli Lo Bianco Pietro, Michele e Alessandro - Palermo;

Abis Raffaele - Fiat S.p.a. - Cagliari;

Alvau Raffaela - Telecom Italia S.p.a. - Sassari;

Botta Paolo - Banca CIS S.p.a. - Cagliari;

Branca Santino - Pasticceria Livio Masia - Sassari;

Cara Maria Luisa - F.lli Casada S.r.l. - Iglesias;

Cau Elio - Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Cagliari;

Chiappe Giuseppe - Ferrero S.p.a. - Sassari;

Congia Ubaldo - Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Cagliari;

Doglio Maria Luisa - Enel S.p.a. - Cagliari;

Fercia Luciano - Industria sarda costruzioni S.r.l. - Cagliari;

Floris Pasquale - Compagnia elettronica italiana S.p.a. - Cagliari;

Ibba Mario - Fiat After Sales Training S.r.l. - Cagliari;

Lecca Sandro - Enel S.p.a. - Cagliari;

Lodovici Luciano - Enel S.p.a. - Cagliari;

Maccioni Giuseppe - Telecom Italia S.p.a. - Cagliari;

Mannu Salvatore - Canu Salvatore - Sassari;

Moreddu Antonio - Telecom Italia S.p.a. - Nuoro;

Pau Vittorio - Enel S.p.a. - Cagliari;

Serra Antonino - Ente Ferrovie dello Stato S.p.a. - Cagliari;

Simonazzi Aurelio - Atahotels - Cagliari;

Solinas Antonio - F.lli Del Corvo S.n.c. - Cagliari;

Vadilonga Piero - Enel S.p.a. - Cagliari;

Virdis Salvatore - Telecom Italia S.p.a. - Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1996

SCÀLFARO

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

96A2897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1996.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro» ai lavoratori italiani residenti all'estero per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 143, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della «Stella al merito del lavoro»;

Sentita la commissione di cui all'art. 9 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

È conferita la decorazione della «Stella al merito del lavoro» con il titolo di «Maestro del lavoro» a:

1) Albanello Publio - Ditta Jordi + Cie AG. - Berna (Svizzera);

2) Andreanelli Gian Piero - Service Industriel De La Valle - Neuchâtel (Svizzera);

3) Ariganello Francesco - Renault Wiesenstrasse S.r.l. - Saarbrücken (Germania);

4) Armellini Mario - Krankenhauszweckverband - Augsburg (Germania);

5) Benincasa Giovanni - Deutche Bahn AG. - Düsserldorf (Germania);

6) Candelieri Ubaldo - G+F Chatelain S.A. - La Chaux De Fonds (Svizzera);

7) Carta Giuseppe - Alsthom S.A. - Lyon (Francia);

8) Casabona Giuseppe - Abfallwirtschaft - Servizio nettezza urbana - Saarrbruken (Germania);

9) Centofanti Vincenzo Camillo - Alitalia S.p.a. - Philadelphia (Stati Uniti America);

10) Ciambella Biagio - S.r.l. Ste D Expl Des ets Recchia - Givors (Francia);

11) Cossu Giuseppino - Ji Case GMBH - Neuss (Germania);

12) Cuni Mario - S.M.H. Immeubles S.A. - Le Locle (Svizzera);

13) Dalla Valle Silvio - Papaiz industria meccanica ltda. - San Paolo (Brasile);

14) D'Angelo Ernesto - Framatome Equipments Industriels - Le Creusot (Francia);

15) Deias Vincenzo - Soc. Creusot Loire - Le Creusot (Francia);

16) Dell'Orco Antonio - Walter Stoceklin AG. - Dornach (Svizzera);

17) De Pascale Mario - Adam Oper Ag. - Rüsselsheim (Germania);

18) Dettori Antonio Diego - Beton Bau AG. - Basilea (Svizzera);

19) Di Gregorio Franco - Hamel e figli S.A. - Noiraigue (Svizzera);

20) Di Meo Ignazio - Pizzeria et Poletti S.A. - Lausanne (Svizzera);

21) Ferraro Antonio - Industria produzione fibre sintetiche - Veenendal (Paesi Bassi);

22) Ferraro Pantaleo - Miroglio tessile S.p.a. - Marrakech (Marocco);

23) Fierloni Alfio - Garage du Puits - La Chaux De Fonds (Svizzera);

24) Fiorita Rodolfo - Cli Creusot Loire Industrie - Le Creusot (Francia);

25) Francione Giovanni - Automobile Zimmermann GMBH - Reutlingen (Germania);

26) Frau Maria Antonietta - Houilles Cokes - Anthracites - Lione (Francia);

27) Ganci Giuseppe - Opus Alcatel - Garges Les Gonesse (Francia);

28) Gozzoli Giuseppe - Intercontinental hotel - Ginevra (Svizzera);

29) Graziosi Arnaldo - Ditta Gec-Alsthom AG. - Oberentfelden (Svizzera);

30) Guion Angelo - Cockerille Sambre S.A. - Ougree (Belgio);

31) Guizzardi Battista - Pizzeria SA. - Neuchâtel (Svizzera);

32) Iengo Vincenzo - Volkswagen AG. - Kassel (Germania);

33) Ierna Salvatore - Van Wijngarden S.A. - Oldenzaal (Olanda);

34) Lai Giovanni - Società cooperativa Migros - Ginevra (Svizzera);

35) Lerose Antonio - Schiffler S.r.l. - Saarbrucken (Germania);

36) Longino Luigi - Mikron SA - Boudry (Svizzera);

37) Lupi Stefano - Foster Wheeler Eastern pte LTD - Singapore;

38) Magni Lino Angelo - Prolainat S.A. - Aubiet (Francia);

39) Mantuano Giovanni - Stoppa Caravaggi ed Fils S.A. - Neuchâtel (Svizzera);

40) Marci Ugo - Creusot Loire Industrie - Le Creusot (Francia);

41) Mariani Marcello - Microfusion S.A. - Le Creusot (Francia);

42) Marraccini Monica - Maktas Makarnacilik Tas - Izmir (Turchia);

43) Marteddu Salvatore - Creusot Loire S.A. - Le Creusot (Francia);

44) Martino Francesco - Nofem S.A. - Genelard (Francia);

45) Mastrogiacomo Angelo Michele - Compagnia statale energia elettrica - Porto Alegre (Brasile);

46) Mele Vincenzo - Thermondyn Division de Framatome - Le Creusot (Francia);

47) Meloni Angelino - Akzo Nobel Fibers Arnhem (Olanda);

48) Molinario Gaetano - Ostschweiz Druck & Verlag AG - San Gallo (Svizzera);

49) Musso Saverio - Michelin & C. - Blanzy (Francia);

50) Natali Fiorello - S. Facchinetti S.A. - Neuchâtel (Svizzera);

51) Olla Giuseppe - Akzo Nobel Fibers - Arnhem (Olanda);

52) Panzavolta Aldo - Fiat Automobili Ag. - Heibronn (Germania);

53) Pepe Benito - Cli Creusot Loire Industrie - Le Creusot (Francia);

54) Piazza Italo - Società costruzioni Mario Morelli - Neuchâtel (Svizzera);

55) Piccinini Dante - Noremco Construction S.A. - Lusaka (Zambia);

56) Ragazzi Franco - Iveco S.p.a. - Istanbul (Turchia);

57) Ranaudo Umberto - Adam Oper AG. - Russelsheim (Germania);

58) Salvatori Alberico - Club sociale italiano - Pretoria (Sud Africa);

59) Salvi Bonaventura - Dipartimento della gestione del territorio - Neuchâtel (Svizzera);

60) Sirianni Raffaele - Monk Dubied S.A. - Couvet (Svizzera);

61) Tocco Giovanni - Rexam Release BV - Apeldoorn (Olanda);

62) Toma Antonio - Stava AG. Mister Minit - La Chaux De Fonds (Svizzera);

63) Venticinque Giovanni - Hotel Angleterre LTD - Channel Island (Inghilterra);

64) Volpe Angelo - Gerrseheimer Glas S.p.a. - Düsseldorf (Germania).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1996

SCÀLFARO

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

96A2898

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1996.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione della basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto. (Ordinanza n. 2436).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162;

Considerato che a seguito del crollo della copertura della basilica di Noto ai sensi del citato art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, per gli interventi di urgenza volti alla eliminazione del pericolo e per la successiva ricostruzione e restauro della basilica è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi ed è inoltre disposto che all'attuazione degli interventi si provveda tramite il prefetto di Siracusa con ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento che disciplinano le modalità di trasferimento dei finanziamenti ai prefetti;

Considerato che, per evitare situazioni di pericolo e per snellire l'attuazione del recupero e conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge si provvede d'intesa con la regione siciliana ad emanare ordinanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento;

Considerato che le norme citate vengono ad integrare e modificare le disposizioni della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e che la presente ordinanza tiene conto dello stato di attuazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 della citata legge n. 433;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione siciliana promuove la programmazione ed il coordinamento delle attività per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale della Val di Noto da realizzare con i fondi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e con quelli di cui alla delibera CIPE del 13 marzo 1996.

Art. 2.

1. Nelle more della esecuzione dei lavori di recupero del patrimonio culturale della Val di Noto e più in generale degli edifici pubblici danneggiati dal sisma del 13 dicembre 1990 al fine di garantire l'integrità degli immobili ed eliminare situazioni di pericolo, gli uffici del genio civile competenti provvedono, nei casi ritenuti necessari, alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza nonché al monitoraggio dello stato fessurativo e di dissesto degli edifici.

2. Al fine di valutare i più opportuni provvedimenti da adottare i suddetti uffici potranno avvalersi, ove occorra, della consulenza di esperti del gruppo nazionale per la difesa dei terremoti del C.N.R.

3. Il presidente della regione garantirà le occorrenze finanziarie ritenute necessarie agli uffici del genio civile per gli scopi suddetti a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, relativi agli interventi nel settore pubblico.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli uffici del genio civile sono autorizzati a provvedervi mediante affidamenti a trattativa privata previa gara ufficiosa, fra ditte idonee in numero non inferiore a cinque.

Art. 3.

1. Il presidente della regione siciliana provvede, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia, al conferimento degli incarichi di progettazione e direzione delle opere di cui all'intero piano previsto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e degli interventi

approvati dal CIPE nella riunione del 13 marzo 1996 che a giudizio della commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, rientrano nel patrimonio culturale della Val di Noto.

Art. 4.

1. La commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, provvede, oltre alla individuazione degli interventi facenti parte del patrimonio culturale della Val di Noto di cui al precedente art. 3, alla definizione prioritaria di linee guida per la redazione dei progetti esecutivi con particolare riferimento a tecniche di intervento che consentano di conciliare le esigenze del restauro con quelle della sicurezza sismica.

2. I progettisti incaricati dovranno attenersi allo scrupoloso rispetto delle linee guida di cui al precedente comma 1.

Art. 5.

1. La commissione di cui all'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, provvede anche all'approvazione dei progetti relativi alle opere di cui al precedente art. 3, comma 1, e all'uopo viene integrata da:

presidente della regione siciliana;

assessore regionale ai lavori pubblici;

assessore regionale al territorio ed ambiante;

direttori regionali degli assessorati beni ambientali e culturali, lavori pubblici, territorio ed ambiente;

ispettore tecnico regionale;

ingegnere capo del genio civile competente per territorio;

sindaco del comune in cui ricade l'opera;

capo ufficio tecnico del comune in cui ricade l'opera;

ufficiale sanitario del comune in cui ricade l'opera;

presidente dell'amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'opera;

comandante dei vigili del fuoco nel cui territorio ricade l'opera,

agendo con funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sicché i progetti approvati sono immediatamente appaltabili senza necessità di ulteriori autorizzazioni o pareri preventivi qualunque sia il loro importo. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante in caso di assenza o impedimento.

2. Con decreto del presidente della regione siciliana verrà determinato il compenso da corrispondere ai componenti della commissione per l'attività di cui al precedente comma 1 a valere sui fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per la parte relativa agli interventi nel settore pubblico.

3. Alla convocazione della commissione per l'attività di cui al precedente comma 1 provvede il presidente della regione siciliana, o suo delegato, che la presiede.

Art. 6.

1. Ai sensi di quanto pr visto dall'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, il presidente della regione siciliana provvede alla individuazione dei soggetti attuatori dei singoli interventi e trasferisce loro i mezzi finanziari necessari.

Art. 7.

1. I lavori relativi agli interventi di cui al precedente art. 4, comma 1, devono essere appaltati nel termine di novanta giorni dall'approvazione dei progetti.

2. Al fine di cui al comma precedente i soggetti attuatori sono autorizzati, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia, a ridurre congruemente i tempi previsti dalla normativa per la effettuazione delle gare d'appalto.

Art. 8.

1. Alla copertura della spesa occorrente per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, si provvede con i fondi di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, destinati agli interventi nel settore pubblico nonché con i fondi deliberati dal CIPE nella riunione del 13 marzo 1996.

Art. 9.

1. Nel quadro delle attività di cui all'art. 1 il presidente della regione siciliana provvede in particolare a promuovere e coordinare le azioni necessarie a consentire la ricostruzione della basilica della città di Noto.

2. All'attuazione degli interventi urgenti di emergenza per eliminare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, nonché per le operazioni di ricostruzione e restauro della basilica della città di Noto provvede il prefetto di Siracusa avvalendosi per gli aspetti tecnico-amministrativi del supporto dell'ufficio del genio civile di Siracusa.

3. Per l'attuazione degli interventi urgenti ivi comprese le indagini, rilievi e analisi preliminari e propedeutiche alla progettazione il prefetto di Siracusa è autorizzato a provvedere, in deroga alle norme vigenti, a trattativa privata previa gara ufficiosa fra ditte idonee.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 7.

5. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi autorizzati, nell'urgenza, dal prefetto di Siracusa nelle more della emanazione dell'ordinanza stessa.

Art. 10.

1. Il presidente della regione siciliana provvede, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia, al conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori per la ricostruzione ed il restauro della basilica di Noto.

Art. 11.

1. Per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli 9 e 10 il Dipartimento della protezione civile provvederà con i fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162.

Art. 12.

1. Il presidente della regione siciliana ed il prefetto di Siracusa ciascuno per la parte di competenza provvederanno ad inviare tempestivamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato d'attuazione delle attività di cui alla presente ordinanza.

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A2924

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1996.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 2414 del 18 settembre 1995 recante disciplina degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. (Ordinanza n. 2437).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 433, concernente le disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa;

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 luglio 1981, concernente la normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia;

Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995, concernente la disciplina citata in titolo;

Considerato che, come segnalato dalle amministrazioni interessate, alcuni aspetti procedurali non hanno efficace applicazione determinando un sostanziale rallentamento dell'opera di ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 481 del 1° febbraio 1985, relativa a interventi di riattazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del 19-25 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea (Catania);

Vista la legge 26 febbraio 1996, n. 74, art. 11-*ter* di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, art. 2, comma 1;

Considerato che pertanto in forza della citata legge n. 74 del 26 febbraio 1996, e del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, si rende necessaria l'emissione di una ordinanza sostitutiva e comprensiva di quelle precedentemente emanate in materia;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza conferma quelle precedentemente emesse per la materia in titolo: n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2293/FPC del 25 giugno 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-*ter* della legge 25 febbraio 1996, n. 74 e dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162, con le modifiche e integrazioni, di cui al successivo articolo fatti comunque salvi gli effetti già prodotti dalle stesse.

Art. 2.

1. Alla ordinanza n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992 come modificata e integrata dalle successive citate in premessa sono apportate le seguenti ulteriori modifiche e integrazioni.

2. L'art. 1 è integrato nel seguente comma:

«Agli interventi di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, per i progetti già presentati si applicano anche nel caso di eventuali integrazioni occorrenti le norme di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 febbraio 1992».

3. Il comma 3 dell'art. 6 è abrogato.

4. L'art. 8, comma 5, è così sostituito:

«Il comune si sostituisce agli aventi diritto ove l'immobile sia colpito da ordinanza di sgombero e vi sia l'inerzia da parte degli aventi diritto: in tal caso l'intervento sarà limitato alle opere strettamente necessarie al recupero statico ed architettonico dell'immobile ed il relativo contributo è pari all'intera spesa necessaria nei limiti di quanto disposto al comma *a)* degli articoli 2, 3 e 4.

5. L'art. 12, comma 3, è così integrato: «Al segretario della commissione è riconosciuto lo stesso trattamento economico degli altri componenti della commissione».

6. Il parere del rappresentante della commissione che non partecipa a due sedute consecutive in cui viene esaminato un progetto si intende favorevolmente reso.

7. All'art. 12, comma 8, dopo le parole «reso dalle commissioni» è introdotto l'inciso «sui progetti e sulle varianti agli stessi».

8. All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

«Ove nell'esaminare i progetti si ritenga necessaria la produzione della documentazione, di cui al precedente comma 10, i comuni richiedono agli interessati, a cura dell'ufficio che effettua la preistruttoria, la presentazione degli atti integrativi che dovrà essere effettuata, riaprendosi i termini già fissati, entro centoventi giorni dalla richiesta a pena di decadenza dal diritto al contributo, tale disposizione si applica anche ai progetti già esaminati e respinti esclusivamente per carenza di documentazione».

9. L'art. 13, comma 4, lettera *a)*, è integrato con la seguente frase: «nonché la compatibilità con le norme di tutela degli interessi storici, artistici, archeologici ove si tratti di unità immobiliari ricadenti in zone vincolate».

10. All'art. 15, comma 5, dopo le parole «esecuzione e» aggiungere «nel caso di nuova costruzione».

11. All'art. 21 dopo le parole «di personale tecnico» va aggiunto «anche con qualifica superiore al settimo livello» e dopo le parole «di beni strumentali d'ufficio» va aggiunto «strettamente necessari ad assolvere».

12. All'art. 22 vanno aggiunti i seguenti commi:

(Comma 10). «Per l'attività dei gruppi di lavoro è altresì autorizzato l'acquisto di beni strumentali d'ufficio strettamente necessari ai compiti da svolgere, entro il limite massimo di lire sessanta milioni comprensivi di IVA per ciascun ufficio del genio civile interessato, con oneri a carico dei fondi di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, sulla quota destinata al recupero del patrimonio privato».

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente: DINI

96A2925

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il 1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed in lire 6.890 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei «Ministeri», delle «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» — con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) — della «Scuola» e delle «Università»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n. 531/1995, che recita «Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa e sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ...»;

Vista la lettera protocollo n. 1543 del 28 febbraio 1996 (pervenuta in data 7 marzo 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «Testo concordato» il 23 febbraio 1996 dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri» unitamente ad una relazione dell'articolato corredata da appositi «Prospetti» redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996, tra tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la predetta direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 marzo 1996, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza:

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 29 marzo 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 4

Testo dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», sottoscritto il 30 aprile 1996.

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 1996, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri stipulato il 23 febbraio 1996, il giorno 30 aprile 1996 alle ore 9,30 presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL - CISL - UIL - CISAL - USPPI - RDB/CUB - CONFSAL - CISNAL - CIDA - CONFEDIR - F.P. CGIL - FILS CISL - UILSTAT - CONFSAL UNSA - FAS CISAL - UNSCP.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile del comparto Ministeri, già stipulato il 23 febbraio 1996.

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO MINISTERI

PREMESSA

Tenuto conto del regime di orario di servizio e di lavoro derivante, nelle amministrazioni dello Stato, dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994, dall'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri e dall'accordo successivo in data 14 novembre 1995;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'attribuzione dello stanziamento previsto dall'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, secondo la direttiva della Presidenza del consiglio in data 7 febbraio 1996, in via preliminare rispetto alla definizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto per il biennio economico 1996-1997, al fine di favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle amministrazioni dello Stato, per incrementare l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni;

Considerata, inoltre, la necessità di procedere a distinti accordi per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e per l'autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale, fermo restando che il personale non contrattualizzato di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sarà oggetto di separati provvedimenti a cura delle competenti amministrazioni;

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, con le articolazioni temporali di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Fase sperimentale ed accordo successivo

1. Nel corso del presente anno, l'applicazione dell'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995, sarà articolata per fasi trimestrali.

2. La prima fase ha carattere sperimentale e corrisponde al trimestre 1° aprile-30 giugno; in tale fase si applica il presente accordo, per una spesa complessiva non superiore a 49,095 miliardi.

3. Le amministrazioni, al termine della fase di sperimentazione, raccoglieranno i dati relativi all'applicazione dell'accordo nell'area di competenza ed invieranno entro il 15 luglio all'A.R.A.N., alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dopo aver sentito, al riguardo, le organizzazioni sindacali, una relazione dettagliata, concernente, in particolare, la distribuzione della spesa per numero dei fruitori, giornate, tipologie di orario, sedi di lavoro.

4. Sulla base delle relazioni ricevute le parti si impegnano a disciplinare con successivo accordo il regime definitivo di applicazione dell'art. 2, comma 11, della legge n. 550 del 1995.

Nelle more della procedura di approvazione dell'accordo successivo, nel trimestre dal 1° luglio al 30 settembre continuerà ad applicarsi il regime sperimentale di cui al comma 2, per una ulteriore spesa complessiva non superiore a 49,095 miliardi.

5. Con l'accordo successivo verranno determinate le modalità di impiego dei fondi residui alla data del 30 giugno e, prevedibilmente, alla data del 30 settembre, tenendo conto dei 49,095 miliardi non spesi in corrispondenza del trimestre gennaio-marzo e delle eventuali somme non impiegate dalle amministrazioni sui due trimestri successivi.

Al riguardo l'accordo dovrà tener conto dei possibili effetti di trascinamento della spesa sugli anni 1997 e 1998.

Art. 3.

Distribuzione ed impiego dei fondi

1. I 98,191 miliardi relativi al trimestre di sperimentazione ed a quello di prosecuzione verranno suddivisi con apposito provvedimento tra le amministrazioni che hanno distinti capitoli di bilancio per il personale civile, in ragione delle unità in servizio, dedotte le spese a carico delle amministrazioni stesse per mense o servizi sostitutivi, eventualmente previste sui capitoli medesimi.

Nell'ipotesi in cui una amministrazione, alla fine del primo trimestre di sperimentazione, si trovi ad aver speso una somma superiore all'assegnazione relativa a detto trimestre, potrà chiedere una integrazione al Tesoro, destinata alla copertura del fabbisogno per il secondo trimestre, da dedurre dalla somma non impiegata per il trimestre gennaio-marzo.

2. Ciascuna amministrazione provvederà all'impiego delle somme ricevute per l'acquisto di buoni pasto attraverso apposite convenzioni secondo le norme di contabilità in vigore, anche in forma decentrata sul territorio, in relazione alle articolazioni dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Condizioni di attribuzione

1. Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti di cui all'art. 1, primo comma, aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

2. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interno della quale va consumato il pasto.

3. Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 19, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, all'interno della quale va consumato il pasto.

4. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all'ammontare di cui al successivo art. 5, e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.

5. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni già in vigore.

6. I competenti organi di ciascuna amministrazione controlleranno con apposite procedure il rigoroso rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 5.

Buoni pasto

1. Il valore del buono pasto, per il trimestre di sperimentazione e per quello di prosecuzione, è fissato in lire novemila.

2. La consegna dei buoni pasto e effettuata dai competenti uffici di ciascuna amministrazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione stessa, ai singoli dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 4.

3. I dipendenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 4, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto, ricevono i buoni pasto dell'amministrazione, ente od ufficio ove prestano servizio.

I dipendenti ministeriali che prestano servizio presso amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei buoni pasto disciplinati dal presente accordo.

4. L'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti in considerazione delle scadenze previste per la fase sperimentale all'art. 2, comma 2, del presente Accordo, si impegnano in sede di stipulazione dell'Accordo definitivo di cui allo stesso art. 2, commi 4 e 5, a rideterminare la destinazione delle somme già stanziate e non utilizzate ai fini della concessione dei buoni pasto.

FEDERAZIONE AUTONOMA STATALI - CISAL

DICHIARAZIONE A VERBALE

All'A.RA.N.

La Federazione autonoma statali - CISAL sottoscrive l'accordo per l'avvio della fase di sperimentazione della corresponsione dei buoni-pasto a favore dei dipendenti del comparto dei Ministeri, dopo averne constatato, nei contenuti, incongruenze e discrasie, a causa della necessità di garantire l'immediata attivazione del nuovo istituto e, soprattutto, al fine di evitare che i lavoratori interessati subiscano ulteriori pregiudizi per i ritardi derivanti dalla mancata attivazione delle risorse economiche stanziate.

Ciò premesso, la Federazione autonoma statali - CISAL evidenzia come una efficace applicazione del nuovo istituto, idonea a garantire una concreta rispondenza con quelle esigenze che ne hanno determinato l'introduzione, implica necessariamente l'eliminazione di ogni sperequazione ad esso relativo, ivi compresa quella che distingue tra rientro per lavoro straordinario di almeno tre ore prestato da chi effettua (o non effettua) la cd. «settimana corta»; al tempo stesso si pone la necessità di corrispondere il buono-pasto in relazione alla più ampia tipologia possibile di prestazione lavorativa che ecceda le sei ore giornaliere.

La Federazione autonoma statali - CISAL, in particolare, sottolineando il carattére sperimentale dell'accordo siglato, chiede che contestualmente alla sua pubblicazione vengano adottate le seguenti misure:

1) obbligo delle amministrazioni di attivare ovunque la settimana corta per i dipendenti che ne faranno richiesta, con effettuazione dello straordinario nella giornata del sabato (o comunque nella giornata deputata al riposo);

2) concessione al personale interessato della piena opportunità di fruire di buoni-pasto per ogni tipo di rientro eccedente le sei ore giornaliere, ivi compreso quello per lavoro straordinario di almeno tre ore effettuato dai dipendenti che svolgano prestazioni articolate su sei giornate settimanali, qualora tale articolazione sia richiesta dalle amministrazioni.

Al verificarsi di tale condizione, e in attesa di una compiuta definizione della materia, l'A.RA.N. dovrà indicare alle amministrazioni l'opportunità di corrispondere ugualmente i «tickets» al dipendente, configurandosi una articolazione in deroga al regime della settimana corta del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore.

La mancata attuazione delle condizioni sopra richiamate implica, per la Federazione autonoma statali - CISAL, una totale revisione dei termini dell'accordo nel momento del passaggio dalla fase sperimentale a quelle di pieno regime.

Roma, 26 febbraio 1996

Il segretario generale

UNSA-CONF.SAL

DICHIARAZIONE A VERBALE

Nella considerazione non condivisa che la «non firma» di un accordo esclude dal poter entrare nel merito successivamente nelle sedi decentrate, ancora una volta l'UNSA-CONF.SAL sottoscrive il presente accordo sui «buoni pasto», ma non può non stigmatizzare quella parte dell'accordo stesso volto ad escludere dal beneficio quel personale che, essendo chiamato a svolgere lavoro straordinario, articoli il suo orario di lavoro su sei giorni invece che su cinque.

Pur se la legge finanziaria ultima così ha disposto, sulla falsariga della circolare Frattini, sull'orario di servizio, tesa ad imporre l'orario articolato su cinque giornate lavorative (aggiungendo così errore ad errore), l'UNSA-CONF.SAL ritiene inconcepibile che organi rappresentativi dello Stato possano proporre soluzioni incostituzionali, dove si sancisce una disparità di trattamento tanto macroscopica sì da apparire una punizione per chi non si è adeguato o non si adeguerà alla circolare della funzione pubblica.

Roma, 27 febbraio 1996

Il segretario generale

RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE - C.U.B.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La RdB/CUB nel sottoscrivere il presente accordo rileva che le rivendicazioni sostenute dalle lotte dei lavoratori statali, che hanno portato allo stanziamento in finanziaria del fondo destinato ai buoni pasto, sono state solo parzialmente accolte.

Si ritiene in particolare:

insufficiente la somma di L. 9.000 per garantire un pasto dignitoso;

poco chiare le condizioni di attribuzioni dei buoni pasto con espresso riferimento al comma 1 per la presenza nel comparto di articolazione di turni di 7 ore e 12 minuti;

altrettanto poco chiara l'enunciazione, sempre in riferimento all'art. 4, per i lavoratori che usufruiscono di servizi mensa parzialmente o totalmente a loro carico su ritiene debba, il buono pastó, coprire la quota a carico dei dipendenti e dare loro la possibilità di poter usufruire della consumazione del pasto anche in esercizi commerciali convenzionati.

In considerazione del fatto che questo accordo rappresenta la regolamentazione della prima fase sperimentale e che l'accordo definitivo sarà discusso e stipulato sulla base dei dati che emergeranno in questo primo trimestre di applicazione la RdB/CUB ritiene possibile, in sede di stipula definitiva, accogliere le osservazioni che già da ora i dipendenti statali stanno formulando.

Roma, 28 febbraio 1996

p. *Il coordinamento Fed. RdB statali*

96A2926

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 1996.

Determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1996.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411 e 15 febbraio 1985, n. 25;

Vista la legge 3 agosto 1995, n. 351, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, concernente l'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 1995 concernente la nomina del generale S.A. (a) Giovanni Tricomi ad amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 29, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assitenza al volo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, e, in particolare, l'art. 7, punto 3), che dispone che la tassa istituita con la legge 11 luglio 1977, n. 411, a decorrere dal 1° gennaio 1996, costituisce una tariffa;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411 del 1977, come modificato dalla legge n. 25 del 1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1996 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale, ora E.N.A.V., prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attività aerea internazionale per il numero delle unità di servizio previste per tale tipo di attività;

Vista la legge 5 maggio 1989 n. 160;

Vista la legge n. 385 del 15 dicembre 1990;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali è determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411 del 1977 come modificata dalla legge n. 25 del 1985;

Vista la deliberazione n. 469/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo in data 20 dicembre 1995;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea in rotta internazionale per il 1996 è pari a 4.180.382;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea in rotta nazionale è pari a 815.539;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, per la tassa di sorvolo nazionale, è da calcolare il recupero dell'intero costo;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge n. 25 del 15 febbraio 1985 e dell'art. 5, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1996 è determinato in L. 410.908.790.636.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per l'anno 1996 è determinato in L. 98.294,56.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 e dell'art. 5, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per il 1996 è determinato in L. 80.163.047.271.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge n. 160 del 5 maggio 1989 il coefficiente unitario di tassazione per i servizi resi alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale per l'anno 1996 è determinato in L. 98.294,56.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1996

Il Ministro: CARAVALE

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 195

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 luglio n. 411, è la legge istitutiva della tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

— La legge 15 febbraio 1985, n. 25, ha apportato modifiche alla legge n. 411/1977.

— La legge 5 maggio 1989, n. 160, ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti.

— La legge 15 dicembre 1990, n. 385, ha dettato disposizioni in materia di trasporti.

96A2928

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 maggio 1996.

Revoca della autorizzazione alla concessione del mutuo relativo al progetto «s.p. 13 Pelosa» - Amministrazione provinciale di Padova.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 17, commi 41 e 42, ha autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini della sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali;

Visto l'art. 17 della predetta legge che al comma 42 ha demandato al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti sulla base dei criteri da stabilirsi dal C.I.P.E., statuendo nel contempo «la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo»;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, esecutiva del disposto del citato articolo;

Visto il decreto ministeriale n. 100 del 18 gennaio 1990, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990, approvativo del programma di interventi per l'importo di lire 450 miliardi per l'anno 1989;

Considerato che il progetto relativo alla s.p. n. 13 Pelosa - Amministrazione provinciale di Padova, è stato incluso nel programma di cui al citato decreto ministeriale;

Considerato che la suddetta amministrazione provinciale non ha provveduto alla consegna dei lavori entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

In applicazione dell'art. 17, comma 42, della legge 11 marzo 1988, n. 7, e della delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988, l'autorizzazione alla concessione del mutuo relativo al progetto «s.p. 13 Pelosa» - Amministrazione provinciale di Padova, dell'importo di L. 1.088.000.000, giusta decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, è revocata.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 maggio 1996

Il Ministro: BARATTA

96A2902

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 1996.

Rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 di integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1996.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 10 aprile 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Emilia» o «dell'Emilia» approvati con decreto dirigenziale 10 aprile 1996;

Considerato che il testo del secondo comma dell'art. 2 del predetto decreto 10 aprile 1996 potrebbe generare confusione con riguardo all'utilizzazione di nomi dei vitigni Malvasia bianca e Malvasia di Candia aromatica previsti dal disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una rettifica del testo in argomento in conformità dei considerata del già citato decreto dirigenziale 10 aprile 1996;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

Il testo del secondo comma dell'art. 2 del decreto dirigenziale 10 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1996 è sostituito dal seguente:

2. All'art. 2, terzo comma, quarta riga del predetto disciplinare di produzione al nome del vitigno Malvasia è sostituito il nome del vitigno Malvasia di Candia aromatica; al medesimo comma, con riguardo alla tipologia Malvasia, al nome del vitigno Malvasia di Candia è sostituito il nome del vitigno Malvasia di Candia aromatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A2900

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1996.

Attribuzione di funzioni delegate al Sottosegretario di Stato prof. Paolo Mengozzi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995, 23 gennaio 1995 e 8 marzo 1995 con i quali, rispettivamente, il prof. Alberto Clò è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il prof. Giovanni Zanetti e il dott. Luigi Mastrobuono sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1996 con il quale il prof. Paolo Mengozzi è stato nominato Sottosegretario di Stato in sostituzione del dott. Luigi Mastrobuono dimissionario;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di direzione politico-amministrativa, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni al Sottosegretario di Stato prof. Paolo Mengozzi;

Decreta:

Articolo unico

Fermo restando quanto disposto negli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 15 maggio 1995, fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1

del suddetto decreto, al Sottosegretario di Stato prof. Paolo Mengozzi è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della direzione generale della produzione industriale, limitatamente alla materia dell'artigianato;

della direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali;

della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con le medesime limitazioni di cui al primo comma del presente articolo al Sottosegretario di Stato prof. Paolo Mengozzi sono altresì delegate le competenze sull'Ente cinema S.p.a. e sull'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo» nell'ambito delle attribuzioni del soppresso Ministero delle partecipazioni statali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1993, n. 202, nonché le competenze in materia di osservazione dei prezzi e delle tariffe.

Roma, 28 febbraio 1996

Il Ministro: CLÒ

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 22

96A2901

DECRETO 24 aprile 1996.

Determinazione dei contributi dovuti dagli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese per l'anno 1995.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma, lettera *b)* dell'art. 20 della legge n. 675 del 1977, che demanda al CIPI il compito di determinare annualmente, sentito il Comitato interministeriale per il credito e risparmio, l'ammontare dei contributi da conferirsi da parte degli Istituti ed Aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373: «Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

Considerato che sulla base di detto regolamento il Ministro dell'industria risulta competente alla determinazione dei contributi da conferirsi da parte degli istituti ed aziende di credito al Fondo generale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese;

Considerato che i contributi in questione sono stati fissati negli ultimi anni nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente, e che è opportuno confermare detto importo anche per il 1995;

Visto il parere favorevole del Comitato interministeriale per il credito e risparmio, comunicato con nota del 3 gennaio 1996;

Decreta:

I contributi degli istituti ed aziende di credito al Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese sono quantificati, per l'anno 1995, nella misura dello 0,10% dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo ed in essere alla fine dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1996

Il Ministro: CLÒ

96A2940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 aprile 1996.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale, in Melito Porto Salvo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale la società cooperativa C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed il dott. Trovato Pagano Roberto Natale ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il predetto commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Fabio Mulonia, nato a Reggio Calabria il 21 maggio 1962 ed ivi residente in via Cardinale Portanova Dir. Rausei n. 39, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa C.E.I.M. - Cooperativa edile industriale meridionale, con sede in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), già sciolta ex art. 2544 del Codice civile con precedente D.M. 13 giugno 1995, in sostituzione del dott. Trovato Pagano Roberto Natale, rinunciatario.

Roma, 15 aprile 1996

Il Ministro: TREU

96A2904

DECRETO 6 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Saturno, in Asti.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ASTI

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni siano sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato, agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa Saturno a r.l., con sede in Asti, via Pittatore, 15, iscritta presso il tribunale di Asti, al numero d'ordine 2287, al numero registro società 2034, volume 1712, è a far data dal presente decreto sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma. Il presente provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Asti, 6 maggio 1996

Il direttore: CARIOTA

96A2967

DECRETO 6 maggio 1996.

Scioglimento della società cooperativa Valle Bormida a r.l., in Monastero Bormida.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ASTI

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni siano sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato, agli uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa Valle Bormida a r.l., corrente in piazza Castello, 1, Monastero Bormida, iscritta presso il tribunale di Acqui Terme al numero d'ordine 620, al numero società 1200, fascicolo 22, è a far data dal presente decreto sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Asti, 6 maggio 1996

Il direttore: CARIOTA

96A2968

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 7 maggio 1996, n. **DAS/6174/1/VOL/154.**

Gestione del Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Esercizio finanziario 1996. Modalità per la presentazione dei progetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d).*

Al fine di promuovere la più ampia collaborazione tra Osservatorio nazionale per il volontariato, istituzioni pubbliche e organizzazioni aventi i requisiti di cui alla legge n. 266/1991 e assicurare, nel contempo, l'adozione di criteri diretti ad offrire pari condizioni ed opportunità alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio nazionale, interessate alla presentazione dei progetti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera *d)*, l'Osservatorio nazionale per il volontariato ha approvato, all'unanimità, nella seduta del 12 marzo 1996 la presente circolare.

L'applicazione combinata delle disposizioni di cui alla richiamata lettera *d)* con quelle di cui al comma 2 dello stesso art. 12, prevede che l'Osservatorio nazionale per il volontariato approvi, utilizzando lo stanziamento di L. 1.094.325.000, di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, art. 4, comma 2, convertito in legge 27 luglio 1994, n. 465, il finanziamento di «progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate», che per ciascun progetto non potrà superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato.

Ciò esige da una parte l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione dei progetti e, dall'altra, un'interpretazione articolala delle definizioni di «progetto sperimentale», di «emergenza sociale» e di «metodologie di intervento particolarmente avanzate».

Si precisa che il finanziamento potrà essere disposto in maniera globale o parziale, che per ciascun progetto la richiesta di finanziamento non potrà superare la misura massima del 10% dello stanziamento previsto dal Fondo per il volontariato e si fa presente che di norma l'Osservatorio nazionale per il volontariato preferisce disporre il finanziamento per progetti presentati per la prima volta.

A) *Soggetti destinatari dei contributi.*

Possono richiedere contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa, le singole organizzazioni di volontariato o più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente il progetto stesso c/o le eventuali consociate, alla data della scadenza di presentazione della domanda, siano regolarmente iscritte nei registri generali regionali del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991 e delle leggi o delibere regionali e provinciali emanate in attuazione dello stesso articolo 6. In attuazione dell'art. 13 della legge n. 266/1991 sono escluse dalla possibilità di accedere ai finanziamenti le organizzazioni di volontariato con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987, per le quali sono previsti requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n. 266/1991, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sono inoltre escluse le cooperative sociali in quanto la disciplina della loro attività ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 381/1991.

B) *Interpretazione dei termini: «Progetti sperimentali», «Emergenza sociale», «Metodologie di intervento particolarmente avanzate».*

Per progetto sperimentale si intende un progetto di intervento effettivo da realizzare, con l'obiettivo di provare e verificare risposte innovative ai bisogni presenti sul territorio.

Per emergenza sociale si intende la particolare gravità, qualitativa o quantitativa, di situazioni di disagio, emarginazione, povertà, degrado ambientale e socio-culturale.

Per metodologie di intervento particolarmente avanzate si intendono tecniche e modi di intervento significativamente innovativi e migliorativi rispetto all'esistente.

Stante l'emergenza sociale del disagio di molti relativamente alle cure sanitarie e socio-sanitarie, considerato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 affida alle organizzazioni di volontariato compiti significativi e differenziati per la partecipazione e la tutela dei diritti degli utenti del Servizio sanitario nazionale, riceveranno particolare attenzione progetti sperimentali — con metodologie avanzate — ispirati all'attuazione di qualche indicazione operativa prevista per il volontariato dal citato articolo 14, in collaborazione anche con gli enti locali.

Saranno, altresì, particolarmente considerati progetti integrati, realizzati da più organizzazioni, operanti anche in settori diversi.

Particolare attenzione inoltre verrà posta per i progetti con riferimento al requisito della specifica «emergenza sociale» che si intende fronteggiare nelle aree ad alto rischio.

C) *Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo.*

Le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti di cui alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le loro richieste di contributo, redatte in carta semplice in conformità allo schema Allegato 1 che è parte integrante della presente circolare ed inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata (la data deve risultare dal timbro postale) indirizzandole a: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 Roma.

All'istanza dovrà essere allegata copia autentica dell'atto di iscrizione al registro generale regionale del volontariato.

In particolare, debbono essere forniti elementi utili all'individuazione del soggetto proponente e all'attività svolta (nome dell'organizzazione e dei responsabili, regione e sede di residenza, ambiti di intervento, esperienza ed attività svolta), con l'indicazione, nel caso di progetti integrati, dell'apporto eventuale di associazioni e gruppi di volontariato operanti in territori e in campi diversi da quello dell'organizzazione proponente.

D) *Descrizione del progetto.*

Le domande devono contenere una dettagliata descrizione degli obiettivi, dei contenuti, delle caratteristiche, dei tempi e delle fasi di realizzazione dell'intervento.

In particolare:

1) qualora si tratti di progetto volto a sperimentare una metodologia particolarmente avanzata, occorre descrivere anche le tecniche ed i modi peculiari di intervento;

2) qualora si tratti di progetto volto a fronteggiare un'emergenza sociale dovranno essere indicate le motivazioni che consentono di identificare l'emergenza.

In ogni caso devono essere indicati:

i destinatari dell'intervento ed il loro numero;

l'ambito territoriale di realizzazione;

la durata del progetto (qualora il progetto avesse una durata diversa dall'annualità l'eventuale finanziamento verrà disposto per l'esercizio finanziario corrente);

il numero dei volontari, il livello e l'entità di coinvolgimento nel progetto e la loro preparazione;

eventuali altri soggetti non volontari coinvolti, la loro qualificazione, il ruolo da essi svolto nel progetto e le modalità di partecipazione;

il capo progetto, la sua qualifica professionale, le modalità di partecipazione ed i tempi dedicati all'intervento;

il piano economico complessivo documentato, con la specificazione delle singole voci di spesa (materiali ed attrezzature - esclusi quelli di normale dotazione dell'organizzazione - eventuali oneri per l'utilizzo dei locali funzionali al progetto, oneri per collaborazioni autonome non continuative, altro);

l'entità del contributo richiesto;

la parte a carico della stessa organizzazione proponente, che non dovrà essere inferiore al 30% dell'importo del progetto che si intende realizzare, specificando l'origine delle risorse proprie e i tempi di acquisizione se non immediatamente disponibili al momento della presentazione del progetto. Nel caso in cui il progetto presentato sia cofinanziato da altri soggetti, indicare la quota parte cofinanziata ed il soggetto finanziatore.

E) *Motivi di inammissibilità.*

Non saranno prese in considerazione le istanze:

spedite oltre il termine fissato della data di scadenza della presentazione della domanda;

prive in tutto o in parte della richiesta documentazione;

concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di ogni requisito progettuale;

inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all'Osservatorio le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento negli anni precedenti;

concernenti richieste di finanziamento per progetti specificamente limitati ad ambiti prevalenti di interventi già previsti da altre apposite leggi.

F) *Oneri non ammissibili a contributo.*

Sono esclusi dal finanziamento, ancorché documentati:

gli oneri relativi ad attività promozionali dell'organizzazione proponente;

gli oneri relativi a seminari, convegni e ad ogni forma di pubblicità;

le spese per l'ordinario funzionamento delle organizzazioni;

ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

G) *Documentazione da allegare alla domanda.*

Atto costitutivo con eventuali modificazioni;

Statuto o accordo con eventuali modificazioni;

Attuale composizione dell'organo rappresentativo;

Certificati (in originale) penale e dei carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

Bilancio consuntivo 1995;

Bilancio preventivo 1996;

Copia autentica del documento attestante l'iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione;

Codice fiscale dell'organizzazione nonchè conto corrente bancario o altra forma ai fini dell' accreditamento dell'eventuale somma concessa.

H) *Parere delle regioni o degli enti locali.*

Qualora il progetto da sottoporre all'approvazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato è realizzato con la collaborazione ed il sostegnò di un ente regionale o locale, occorre acquisire la delibera di giunta di tale ente.

Nel caso in cui il progetto riguardi più realtà territoriali, diverse da quella ove ha sede l'organizzazione, e per la realizzazione di esso occorra la collaborazione degli enti locali, l'organizzazione di volontariato dovrà allegare il parere degli enti coinvolti nel progetto.

I) *Informativa intermedia e finale.*

Per i progetti ammessi a finanziamento, le organizzazioni proponenti devono presentare all'Osservatorio nazionale per il volontariato, entro sei mesi dalla data di erogazione del contributo, una relazione sullo stato di attuazione del progetto ed entro i successivi sei mesi una relazione sui risultati conseguiti con specifica dimostrazione dell'utilizzo del contributo stesso.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
OSSICINI

ALLEGATO

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali - Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187 ROMA

Oggetto: Domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1996 ai sensi dell'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Il sottoscritto..
rappresentante legale della..
con sede legale nel comune di..
(provincia di ....), indirizzo...........................
c.a.p. ....telefono n. .... avente natura giuridica di:

Associazione con personalità giuridica..

Associazione priva di personalità giuridica ....

Altro tipo di organizzazione (specificare).......................................

che opera senza fini di lucro anche indiretto attraverso le seguenti attività:

a) ....;

b) ....;

c) ....;

d) ....;

chiede ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, la concessione di lire .... precisando che l'intervento ha la seguente destinazione:

....

....

....

....

Si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni ai dati comunicati.

Allega alla domanda:

Atto costitutivo con eventuali modificazioni;

Statuto o accordo con eventuali modificazioni;

Attuale composizione dell'organo rappresentativo;

Certificati (in originale) penale e dei carichi pendenti (pretura e tribunale) del rappresentante legale dell'organizzazione, rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella dell'istanza;

bilancio consuntivo 1995;

bilancio preventivo 1996;

copia autentica del documento attestante l'iscrizione al registro generale del volontariato della regione dove ha sede l'organizzazione;

codice fiscale dell'organizzazione nonché conto corrente bancario o altra forma ai fini dell' accreditamento dell'eventuale somma concessa.

Data ....

Firma
(autenticata da pubblico ufficiale)

....

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DEL PROGETTO

Destinatari dell'intervento.

Specificare l'ambito territoriale ed i destinatari o la popolazione che potrà fruire dell'intervento:

....

....

....

Per le iniziative rivolte a migliorare o integrare un progetto già avviato, indicare:

qual'è la situazione preesistente al ....

gli eventuali utenti alla stessa data;

ogni altro elemento ritenuto utile per meglio valutare l'importanza dell'intervento che si intende attuare:

....

....

....

....

Gestione del progetto.

Per il funzionamento e/o la gestione dell'intervento è previsto un rapporto o un coinvolgimento di altre realtà associative diverse dall'organismo richiedente e/o operanti in territori e in campi diversi da quello dell'associazione proponente?

Se sì, specificare il rapporto di collaborazione con ....

....

....

Eventuali collegamenti:

( ) Piani regionali

....

.. . .

....

( ) Piani sub-regionali

....

....

.................................,....... ....

Risorse:

Di quali e quanti operatori si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata, tipo di rapporto)

....

....

....

Di quali e quanti volontari si avvale il progetto? (specificare per ciascuno: qualità, monte ore settimanale, livello di impegno per l'iniziativa presentata)

....

....

....

Vi è un ricorso a risorse esterne? Se sì, di che tipo?

....

....

....

Vi sono strutture destinate alla realizzazione del progetto? (centri, spazi, attrezzature, di proprietà pubblica e privata: specificare)

....

L'organizzazione ha richiesto il contributo di altri enti? Se sì specificare:

....

Tempi e fasi di realizzazione del progetto.

Pianificare i tempi tecnici di realizzazione, specificando le singole fasi:

Indicare se il progetto è stato finanziato nel 1995 (allegando una relazione sulle attività svolte e finanziate):

....

Illustrazione facoltativa di aspetti qualificanti del progetto in base ai criteri riportati nella circolare.

....

96A2916

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 marzo 1996, n. 2.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1996-97. Disposizioni applicative. Regolamento CEE n. 2358/71.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale italiana cooperative agricole

All'Ente nazionale risi

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio cooperative agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. Associazione italiana sementi

e, per conoscenza:

Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee

Alla Commission Européenne direction generale

Ai commissari di Governo presso le regioni

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

1. NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime.

Detti regolamenti stabiliscono che:

beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi;

l'aiuto è concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed è riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle «sementi di base» e «sementi certificate»;

le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associative ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conversazione in purezza di varietà, od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varietà;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda (all'AIMA o all'Ente risi - solo per il riso) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE n. 1765/92 e dell'art. 2, par. 1, del regolamento CEE n. 2780/92.

2. IMPORTO DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Il Consiglio dei Ministri della CEE, per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento CEE n. 1551/95 del 29 giugno 1995 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1996 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1996-97 (1° luglio-30 giugno), delle specie di cui all'allegato 1.

L'importo dell'aiuto di cui sopra è stato modificato dal regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE e 158/95 CEE della commissione, che, a partire dal 1° febbraio 1995 hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi.

3. MODALITÀ DA OSSERVARSI PER POTER BENEFICIARE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione 1996-97, prevedono la seguente procedura:

3.1. *Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione.*

I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1996 dovranno essere inviati, entro il 10 giugno 1996 per la preventiva registrazione *con lettera d'accompagno raccomandata* (farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo:

per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1 - 20123 Milano;

per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, divisione XII, via Palestro, 81 - 00166 Roma.

I suddetti contratti e denunce, da inviare in duplice copia, devono essere accompagnati da un elenco, anch'esso in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della presente circolare.

L'AIMA e l'Ente nazionale risi dovranno verificare, con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione, con le disposizioni applicative della presente circolare, nonché la corrispondenza tra i dati riportati nei contratti e i medesimi dati trascritti negli elenchi riepilogativi. Dovranno altresì registrare i predetti contratti riportando sugli elenchi riepilogativi il numero di registrazione e quindi trasmettere una copia all'Ente nazionale sementi elette.

I contratti di moltiplicazione, le denunce di diretta moltiplicazione ed i relativi elenchi riepilogativi, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto se non controfirmate dagli interessati.

I *contratti di moltiplicazione*, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni:

a) cognome, nome e indirizzo, ragione e sede sociale dei contraenti; si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente «aziende agricole» o «eredi di alcuno», nonché con generico riferimento a più contitolari dell'aiuto, es. «fratelli X», non evidenziati in domanda;

b) per i contratti stipulati tra più contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari dell'aiuto o dal rappresentante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda;

c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'associazione di produttori;

d) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla C.C.I.A.A. competente per territorio) della quale deve essere inviata una copia autenticata;

e) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. *Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a cultura*;

f) anno di raccolta nonché presumibile quantità totale del raccolto in natura;

g) specie, varietà e categoria del seme impiegato;

h) prezzo pattuito, condizioni della merce, nonché modalità di consegna e di pagamento del prodotto;

i) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal presidente della cooperativa e devono essere corredati dall'elenco dei soci della cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle sementi; detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci.

Poiché l'aiuto sarà erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facoltà di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici.

La *denuncia di diretta moltiplicazione* puo essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varietà, i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.

Tali denuncie devono contenere:

l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, società, ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autenticata e, per i costitutori di varietà, anche del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro;

m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;

n) comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. *Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura;*

o) specie, varietà, categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;

p) superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi, presumibile quantità totale del raccolto in natura ed anno della raccolta.

Le stesse indicazioni di cui ai punti *e)* ed *n)*, dovranno essere fornite dagli interessati all'E.N.S.E. trasmettendo copia dei prospetti riepilogativi dei contratti di moltiplicazione, con la domanda di ammissione al controllo per l'elenco delle colture istituite per la produzione delle sementi.

La non conformità dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sara motivo di non ammissione alla registrazione.

3.2. *Presentazione della domanda per ottenere l'aiuto.*

L'AIMA, una volta terminata l'istruttoria delle pratiche, ai fini del regolamento, chiederà la seguente documentazione relativa a:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, società, ecc. ragione e sede sociale ed, inoltre, generalità del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la società di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle società);

b) certificato antimafia, validità tre mesi utile al tempo di pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1995 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

d) quantità delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

e) modalità con le quali dovrà corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato).

Inoltre dovrà essere prodotto:

1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una società o una associazione dei produttori, ecc.;

3) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie,varietà, categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia e inviate in natura in altro Paese della Comunità europea, la dichiarazione è rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.

L'Ente nazionale risi provvederà inoltre a richiedere la documentazione prevista nel decreto ministeriale del 31 ottobre 1988.

Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o presso l'Ente nazionale risi.

La non conformità della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sarà motivo di rigetto della domanda medesima.

4. RISPETTO DEI TERMINI D'INVIO DELLE DOMANDE DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO.

Il regolamento CEE n. 1686/72, modificato dal regolamento CEE n. 1382/74, prevede all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.

Per rispettare tali termini si ravvisa l'opportunità che:

a) le imprese sementiere, nei cicli di lavorazione, accordino la precedenza a quei lotti di sementi oggetto dell'aiuto comunitario, onde consentire all'E.N.S.E. il rilascio tempestivo delle dichiarazioni di certificazione;

b) gli interessati a beneficiare dell'aiuto comunitario presentino la domanda completa di tutta la documentazione entro un mese dalla data della certificazione ufficiale delle proprie sementi.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 19 aprile 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 107

ALLEGATO 1

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE
1996-97

REGOLAMENTO CEE N. 1551/95
Aiuti applicabili nella Comunità

Specie	Importo dell'aiuto	
Cereali:		
Triticum spelta L. (1)	E.C.U./q.le	14,37
Oryza sativa L.:		
varietà tipo japonica	»	14,85
varietà tipo indica	»	17,27
Oleaginose e da fibra:		
Linum usitatissimum L. (lino tessile)	E.C.U./q.le	28,38
Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)	»	22,46
Cannabis sativa L. (monoico)	»	20,53
Foraggere graminacee:		
Agrostis canina L.	E.C.U./q.le	75,95
Agrostis gigantea Roth.	»	75,95
Agrostis stolonifera L.	»	75,95
Agrostis capillaris L.	»	75,95
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J e C. Presl.	»	67,14
Dactylis glomerata L.	»	52,77
Festuca arundinacea Schreb.	»	58,93
Festuca ovina L.	»	43,59
Festuca pratensis Huds.	»	43,59
Festuca rubra L.	»	36,83
Festulolium	»	32,36
Lolium multiflorum Lam.	»	21,13
Lolium perenne L.:		
ad alta persistenza, tardivo o semitardivo	»	34,90
nuove varietà ed altre	»	25,96
a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce	»	19,20
Lolium × boucheanum Kunt.	»	21,13
Phleum Bertolonii (DC) (1)	»	50,96
Phleum pratense L.	»	83,56
Poa nemoralis L.	»	38,88
Poa pratensis L.	»	38,52
Poa palustris e Poa trivialis L.	»	38,88
Foraggere leguminose:		
Hedysarum coronarium L.	E.C.U./q.le	36,47
Medicago lupulina L.	»	31,88
Medicago sativa L. (ecotipi)	»	22,10
Medicago sativa L. (varietà)	»	36,59
Onobrichis viciifolia Scop.	»	20,04
Trifolium alexandrium L.	»	45,76
Trifolium hybridum L.	»	45,89
Trifolium incarnatum L.	»	45,76
Trifolium pratense L.	»	53,49
Trifolium repens L.	»	75,11
Trifolium repens L. var. giganteum	»	70,76
Trifolium resupinatum L.	»	45,76
Vicia sativa L.	»	30,67
Vicia villosa Roth.	»	24,03

(1) Il tasso di riconversione dell'E.C.U. in lire sarà quello in vigore al 1° agosto 1996.

ALLEGATO 2

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI CONTRATTI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI

Produttore selezionatore ____ con sede in ____

N Licenza C C I A A (1) ____ Anno raccolta ____ Specie (2) ____

N. registraz. contratti (3)	Azienda agraria	Località	Varietà	Categoria del seme impiegato	Comune	Dati catastali				Superficie catastale della particella Ettari	Superficie coltivata della particella Ettari	Presumibile raccolta di sementi Q li
						Sez.	Foglio	Partic.	Sub.			
										Totale . . .		

(1) Estremi della licenza di produzione (art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096).
(2) Per l'erba medica elenchi separati a seconda che trattasi di ecotipi o varietà.
(3) Riservato al M.R.A.A.F.

Firma del richiedente

....

9642917

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta conto il terrorismo, il traffico illegale internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992.

Il giorno 3 aprile 1996 ha avuto luogo lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina per l'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illegale internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, firmato a Roma il 6 ottobre 1992, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 31 gennaio 1996, n. 50, pubblicata nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1996.

In conformità all'art. 6 l'accordo è entrato in vigore in data 3 aprile 1996.

96A2918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a r.l.», in Ravenna.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 1996 la rag. Rossella Medoni, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «G.G.T.R. - Gruppo generale trasporto ravennate - Società cooperativa a responsabilità limitata», posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 20 marzo 1993, in sostituzione del dott. Francesco Casadio, dimissionario.

96A2919

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Intestazione della concessione mineraria per feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia», in Tremenico

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 9 gennaio 1996 la concessione mineraria per feldspato denominata «Pernighera Surlosasso Bogia», sita in territorio del comune di Tremenico (Lecco), è stata intestata alla Società esercizio cave feldspato, con sede legale in Dervio, via Diaz n. 106.

96A2920

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% - 1935 n. 323221 di nominali L. 1.000.000 intestato a Rivosecchi Maurizio, nato a Milano il 18 dicembre 1950 ed ivi domiciliato.

Annotazione:

Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano, giusta domanda registrata a Milano il 22 settembre 1987 al n. 36193 S. 3.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

96A2948

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 maggio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555,18
ECU	1905,56
Marco tedesco	1012,69
Franco francese	299,22
Lira sterlina	2358,74
Fiorino olandese	905,86
Franco belga	49,261
Peseta spagnola	12,138
Corona danese	262,37
Lira irlandese	2429,97
Dracma greca	6,391
Escudo portoghese	9,858
Dollaro canadese	1138,66
Yen giapponese	14,761
Franco svizzero	1242,85
Scellino austriaco	143,90
Corona norvegese	236,06
Corona svedese	230,18
Marco finlandese	326,99
Dollaro australiano	1246,94

96A3042

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.546.435.460		
Gestione di bilancio	Entrate finali	73.792.663.914.155		— 7.055 684.556.927
	Spese finali		80.848.348.471.082	
	Rimborso di prestiti		40.581.152.937.685	
	Accensione di prestiti	60.721.237.750.965		
	TOTALE . . .	134.513.901.665.120	121.429.501 408.767	13.084.400.256.353
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	567.552.687.111.296	531.737.341.046 269	35 815 346.065.027
	Crediti di tesoreria (*a*)	284.280.570.735.076	333.195.653.260.685	— 48.915.082 525 609
	TOTALE . . .	851.833.257.846.372	864.932 994 306 954	— 13.099.736.460 582
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	986 592.705.946.952	986 362.495.715.721	
Fondo di cassa al 29 febbraio 1996			230.210.231.231	
	TOTALE A PAREGGIO . . .	986.592.705.946.952	986.592.705.946.952	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 29 febbraio 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	245 546.435 460	230 210.231.231	— 15.336 204.229
Crediti di tesoreria	493.898.098.184.032	542.813.180.709.641	48.915.082 525.609
TOTALE . . .	494.143.644.619 492	543 043 390.940 872	48.899.746 321 380
Debiti di tesoreria	949.154.050.931.484	984.969.396 996.511	— 35.815 346 065.027
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 455.010.406.311.992	— 441.926.006.055.639	13.084.400 256.353

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di lire 1 994 430.

Il dirigente: PIETROMARCHI *Il direttore generale*: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	67.709.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	6.001.472.039.429 *				
ENTRATE CORRENTI .	73.710.472.039.429 *	TITOLO I — Spese correnti	68.204.127.079.725	Risparmio pubblico	5.506.344.959.704 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	82.191.874.726 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	12.644.221.391.357		
ENTRATE FINALI ...	73.792.663.914.155	SPESE FINALI ...	80.848.348.471.082	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 7.055.684.556.927
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	40.581.152.937.685		
ENTRATE FINALI ...	73.792.663.914.155	SPESE COMPLESSIVE .	121.429.501.408.767	Ricorso al mercato.	— 47.636.837.494.612
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	60.721.237.750.965				
ENTRATE COMPLESSIVE...............	134.513.901.665.120	SPESE COMPLESSIVE .	121.429.501.408.767	Saldo di esecuzione del bilancio	13.084.400.256.353

* Dati provvisori

96A2910

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I In cassa	L			2 661 825 470 547		
II In deposito all'estero	»			26 518 623,661 526	29 200 449 132 073	
CREDITI IN ORO (IME)	L				9 885 370 481 144	
CASSA	»				7 330 840 527	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio	L			321 786 665 830		
II Anticipazioni						
in conto corrente	L.		2 562 790 122 629			
a scadenza fissa	»		-			
di cui al D M Tesoro 27-9-1974	»			2 562 790 122 629		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L				2 884 576 788 459	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU	L			9 367 857 149 895		
II Altre attività						
biglietti e divise	L.		3 339 456 430			
corrispondenti in conto corrente	»		1 792 146 348 178			
depositi vincolati	»		585 070 042 400			
diverse	»		10 248 587 338 049	12 629,143 185 057	22 017 000.334.952	
CREDITI IN DOLLARI (IMF)	L				6 228 840 776 818	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L			23 545 288 352 258		
II Conti speciali	»			7 792 294 940 605	31 337 583 292 863	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO						
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n 483/1993.	L					
II — Altri	»			68 758 770 083	68 758 770 083	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L				36 015 444 937 282	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato						
in libera disponibilità	L.		101 221 215 227 692			
ex legge 483/93 in libera disponibilità	»		76 205 757 000 000			
per investimento delle riserve statutarie	»		5.494 452 590 068			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»		3 297 823 915 430	186.219 248 733 190		
II Titoli di società ed enti						
per investimento delle riserve statutarie	L		112 712 190 022			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P. (*)	»		514 871.135 131	627 583 325 153		
III Azioni e partecipazioni.						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	303.488 028				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q P. (*)	»	194 587 995 704	194 891 483 732			
di società ed enti collegati						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	25 379 487 112				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q.P. (*)	»	5 723 750 933	31 103 238 045			
di altre società ed enti.						
a) per investimento delle riserve statutarie	L	812 374 491 062				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»	804 831 531 680	1 617 206 022 742	1 843 200 744 519	188 690 032 802 862	
FONDO DI DOTAZIONE U I C	L.				500 000 000 000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				191 733 476 740	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I Procedure, studi e progettazioni	L			95 734 135 723		
II Altri oneri pluriennali	»			17 895 952 031	113 630 087 754	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I Immobili ad uso degli uffici	L			3 668 522 637 960		
II Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T Q P (*)	»			627 159 883 603		
III Mobili	»			171 589 276 043		
IV Impianti	»			367 669 075 024		
V Monete e collezioni	»			2 244 093 038		
meno FONDI AMMORTAMENTO	»			1 465 285 273 235	3 371 899 692 433	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P (*)	L				21 301 274 376	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L					
II Biglietti di banca in fabbricazione	»					
III Altre	»					
PARTITE VARIE						
I Acconti a fornitori	L.			251 114 308 630		
II Debitori diversi						
poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD LL numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2 893 856 834 669			
- altri debitori	»		3 525 305 835 604	6 419 162 670 273		
III Altre	L.			2 896 288 118 819	9 566 565.097 722	
RATEI	L.				3 671 118 463 802	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				402 705 917 177	
	L.				344 174 342 167 067	
CONTI D'ORDINE						
I Titoli e altri valori	L.			2 501 820.521 380 746		
II Depositari di titoli e valori	»			21.786 259 881.405		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»			207.499.631 313		
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns vendite a termine)	»			97 521 050 775 261		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine)	»			44 189.984 295 808		
VI Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			1 131 570 971 120		
VII Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			802 484 707 305	2 667 459 371 642 958	
TOTALE	L				3 011 633 713 810 025	

(*) T Q P = Trattamento quiescenza personale

Il Governatore: FAZIO

96A2911

29 febbraio 1996 PROVVISORIA

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	93.106.773.741.000	
VAGLIA CAMBIARI			»	909.345.662.959	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento	L.	—			
II Altri	»	18 449.031		18.449.031	
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	75.069 402.278 013			
II Di altri enti	»	90.729.697.836		75.160.131.975.849	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	1.235 983			
II Società costituende	»	328.892 225			
III Altri	»	26 335.043.588		26.665.171.796	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	90.851.342.729	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—	
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	139.169.078	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U I C.			»	7.792.294.940.605	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera	L.	103 135.502.519			
II Conti dell'estero in lire	»	105.096.031.008			
III Altre	»	2.022.104 090.250		2.230.335.623.777	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	16.114.211.257.962	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	55.723.454.852.133	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	9.458.352.258.506	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	1.209.155.221.940	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	1.115.256.415.400	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	35.323 826 453.168			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»	4.244 057.300.200			
V Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U I.R.	»	2.193.776.325.145			
VI Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759			
VII Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»	969.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969			
X Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000			
XI Imposte	»	4 180 973.986.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.099.014 396			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987			
XV Per oneri negoziali relativi al personale	»	245.282 772.000		68.521.681.246.503	
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi	L.	96.512.035.327			
II Altre	»	726.664.333 567		823.176.368.894	
RATEI			L.	363.178.994.464	
RISCONTI			»	—	
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	3.400.477.835.370	
RISERVA STRAORDINARIA			»	3.667.368.516.715	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000 000 000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.			»	34.293.567.970	
SALDO PROVVISORIO RENDITE/SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE			»	701.254.162.343	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	1.109 837.865.007	
			L.	344.174.342.167.067	
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 501.820.521.380.746			
II Titoli e valori presso terzi	»	21.786 259.881.405			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	207.499.631.313			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	97.521.050.775.261			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	44 189.984.295.808			
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.131.570 971.120			
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	802.484.707.305		2 667 459 371 642.958	
			TOTALE . . . L.	3.011 633 713.810.025	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1996 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle persone sottoindicate, con le motivazioni di seguito specificate

alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Antonio Galluzzo. — «In servizio di vigilanza presso l'abitazione del capo della rappresentanza dell'O.L.P. in Italia, rispondeva prontamente alla violenta azione di fuoco di un commando terroristico ma, colpito in più parti del corpo, soccombeva nell'agguato Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — 24 giugno 1982 - Roma,

alla memoria del maresciallo della Polizia di Stato Mariano Romiti. — «Componente della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di pubblica sicurezza di Centocelle, mentre si dirigeva in tribunale ove era atteso per una deposizione, veniva raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da alcuni terroristi. Benchè gravemente ferito, tentava di difendersi, ma doveva soccombere all'agguato. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere, spinti sino all'estremo sacrificio». — 7 dicembre 1979 - Roma;

all'appuntato dei carabinieri Mario Trotta. — «Militare più volte distintosi in rischiose attività di servizio, dando ulteriore conferma di somma perizia ed elevatissima capacità investigativa unite a non comune sprezzo del pericolo, si infiltrava in una agguerrita organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e consentiva in più riprese la completa disarticolazione del gruppo delinquenziale con l'arresto di 27 malviventi ed il sequestro di oltre 120 kg di cocaina». — aprile 1983-novembre 1994 - territorio laziale.

Con decreti del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1996 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate, con le motivazioni di seguito specificate:

al sig. Luigi Valiani. — «Con lucida determinazione ed incurante del grave rischio personale, non esitava a calarsi a testa in giù in un pozzo artesiano, riuscendo, dopo due tentativi, a riportare in superficie il corpo ormai esanime di un ragazzo che vi era caduto accidentalmente. Nobile esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche» — 10 luglio 1995 - Nociglia (Lecce);

al nucleo regionale elicotteri dei vigili del fuoco di Genova. — «In occasione di un gravissimo incendio boschivo sviluppatosi in prossimità di un centro abitato, gli uomini del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova intervenivano tempestivamente per limitare il pericolo alle persone e salvaguardare gli edifici e le strutture pubbliche coinvolti. Nonostante l'elevata velocità del vento e la secchezza e resinosità delle piante favorissero il propagarsi delle fiamme per centinaia di ettari, gli elicotteristi portavano a termine l'instancabile opera riuscendo, con cosciente rischio personale, fredda determinazione e spiccata professionalità ad impedire più gravi conseguenze» - 28-30 agosto 1995 - Varazze (Savona);

al comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona. — «In occasione di un gravissimo incendio boschivo sviluppatosi in prossimità di un centro abitato, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Savona interveniva tempestivamente, anche con uomini liberi dal servizio, per limitare il pericolo alle persone e salvaguardare gli edifici e le strutture pubbliche coinvolti. Nonostante l'elevata velocità del vento e la secchezza e resinosità delle piante favorissero il propagarsi delle fiamme per centinaia di ettari, le squadre di soccorso portavano a termine in tre lunghi giorni l'instancabile opera riuscendo, con cosciente rischio personale, fredda determinazione e spiccata professionalità, ad impedire più gravi conseguenze». — 28-30 agosto — Varazze (Savona).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1996 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate, con le motivazioni di seguito specificate:

al signor Francesco De Natale. — «Con grande coraggio e spirito di abnegazione, non esitava a calarsi in un pozzo artesiano nel generoso tentativo di liberare il corpo di un ragazzo cadutovi accidentalmente». — 10 luglio 1995 - Nociglia (Lecce);

al signor Paolo Solombrino — «Con grande coraggio e spirito di abnegazione, non esitava a calarsi in un pozzo artesiano nel generoso tentativo di liberare il corpo di un ragazzo cadutovi accidentalmente». — 10 luglio 1995 - Nociglia (Lecce);

all'agente della Polizia di Stato Francesco D'Ascenzo — «Con generoso slancio si tuffava in aiuto di una donna in procinto di annegare nelle acque del Tevere e già soccorsa dal proprio collega, contribuendo a trarla in salvo a riva» - 29 novembre 1994 — Roma.

96A2950

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano IOPIDINE - soluzione oftalmica

Decreto A.I.C./UAC n. 4/1996 del 24 aprile 1996

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale IOPIDINE 0,5% soluzione oftalmica sterile alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede e domicilio in Cassina de' Pecchi (Milano), via Roma, 108, cod. fisc. n. 07435060152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati nell'officina farmaceutica sita in Rijksweg 14 - 2870 Puurs (Belgio) della Soc. S.A. Alcon-Couvreur n.v. (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Iopidine» soluzione oftalmica sterile 0,5% - 5 ml, A.I.C. n. 029823010 (in base 10) 0WG412 (in base 32), classe C;

«Iopidine» soluzione oftalmica sterile 0,5% - 10 ml, A.I.C. n 029823022 (in base 10) 0WG41G (in base 32), classe C.

Composizione. Apraclonidina cloridrato 5,75 pari ad Apraclonidina base 5 mg.

Eccipienti: benzalconio cloruro, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua depurata, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: «Iopidine» 5% soluzione oftalmica è indicata come terapia aggiuntiva a breve termine del glaucoma cronico nei pazienti in trattamento con la massima terapia medica tollerata e che necessitano di una ulteriore riduzione della pressione endoculare per ritardare il trattamento chirurgico o laser del glaucoma.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni stabilite dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE emendata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A2884

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano denominata ISORAM

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n 800.F 1/D/R.M 25/DS del 10 maggio 1996

ISORAM - sacca Clear-Flex da 100 ml 4% - A.I.C. n. 029361033;

ISORAM - sacca Clear-Flex da 250 ml 4% - A.I.C. n 029361045;

ISORAM - sacca Clear-Flex da 500 ml 4% - A.I.C. n. 029361058;

ISORAM - sacca Clear-Flex da 1000 ml 4% - A.I.C. n. 029361060.

Motivo della revoca: rinuncia della soc Bieffe Medital S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A2947

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alle società Italgas S.p.a., Frette S.p.a., Simint S.p.a. e Finarte S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/96004182 del 9 maggio 1996).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Attualmente si rende necessario procedere alla pubblicazione delle soglie rilevanti con riferimento alle società Italgas S.p.a., Simint S.p.a. e Finarte S.p.a. in quanto la composizione dell'azionariato per le suddette società ha subito modificazioni rilevanti.

Inoltre, si rende nota la soglia rilevante con riferimento alla società Frette S.p.a. in seguito alla stipula di un patto parasociale rilevante.

I criteri di individuazione delle partecipazioni rilevanti sono i medesimi di quelli già illustrati con la citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992; si procede, pertanto, ad aggiornare i dati riportati nella citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Finarte S p a (*) . . .	14,90% Valcor S.A.	16,82% sig. Francesco Micheli (allegato *A*)
Italgas S.p.a. (**)	41,93% Eni S.p.a.	43,48% Eni S.p.a. (allegato *B*)
Simint S p a.	53,02% controllo di diritto	49,54% (allegato *D*)

Società con azioni negoziate nel mercato ristretto	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Frette S.p a. (***)	43,41%	28,82 sig. Vittorio Mosca (allegato *A*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione di maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria.

(**) Società per le quali si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

(***) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione aggregata da più azionisti al fine di dare unicità di indirizzo alla gestione sociale

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

96A2964

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia della lingua inglese - settore: L18C «linguistica inglese»;

epistemologia genetica - settore: M11A «psicologia dello sviluppo e dell'educazione».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A2998

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza (sede di Torino), magistero, scienze politiche (sede di Torino), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):

filosofia del diritto - settore N20X.

Facoltà di magistero (sede di Torino):

storia della critica d'arte - settore L25B.

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):

storia delle istituzioni militari - settore Q01C.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

meccanica razionale - settore A03X.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

analisi numerica - settore A04A.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A2921

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline e i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):

esperimentazioni di fisica - settore B05X;
laboratorio di fisica dell'ambiente - settore D04C;
fisica dell'ambiente - settore D04C.

Gli aspiranti ai trasferimenti dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° novembre 1996.

96A2922

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 609/1995 del 21 novembre 1995, relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale ENDOSTEM, a pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Specialità medicinale: ENDOSTEM - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala 5 mg 1,5 ml. Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in *Milano, via Meucci, 39,* codice fiscale *00756550158.*»,leggasi: «Specialità medicinale: ENDOSTEM - 5 capsule 5 mg; 10 capsule 5 mg; 1 fiala 5 mg 1,5 ml. Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in *Roma, via Piemonte, 32,* codice fiscale *00404510588.*».

96A3005

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C ESSEGICI S a s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **385.000**
- semestrale . . . . L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **72.500**
- semestrale . . . . L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. **216.000**
- semestrale . . . . L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **72.000**
- semestrale . . . . L. **49.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . L. **215.500**
- semestrale . . . . L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **742.000**
- semestrale . . . . L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **360.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400